

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Presentazione della relazione sul progetto di legge per la restituzione della cauzione ai contabili delle Marche e dell'Umbria. = Istanza del deputato Di San Donato sull'ordine del giorno. = Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose — Emendamenti proposti, e svolti dai deputati D'Ondes-Reggio, Majorana-Calatabiano, Toscanelli, Monti Coriolano, Lanza Giovanni, Tozzoli, all'articolo 38 concernente la concessione ai comuni di una parte della rendita inscritta — Opinioni dei deputati Cordova, Minghetti, Pisanelli, Lovito e del ministro di grazia e giustizia — Reiezione delle proposte dei deputati Lanza e Sella per la concessione del quarto della rendita alla Sicilia — Sono respinti vari altri emendamenti, ed altri ritirati, ed è approvato quello del ministro guardasigilli — Approvazione degli articoli 38 e 39 — Invito del deputato Castellani, e osservazioni del deputato Luzi — votazione a squittinio segreto, ed approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e un quarto.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

BOTTA. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 11,295. Comprendo bene che non è il momento di domandare l'urgenza sopra le petizioni, ma siccome realmente la cosa di cui si tratta lo merita, non posso far a meno di rivolgere questa domanda. Si tratta della domanda di certo Salazzaro...

(È dichiarata urgente.)

(Il deputato Stocchi presta il giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fiastrì a presentare una relazione.

FIASTRI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo alla restituzione delle cauzioni depositate in Roma dai contabili delle Marche edell'Umbria. (V. Stampato n° 57-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alle stampe e distribuita.

DI SAN DONATO. Pregherei la Camera di voler far mettere all'ordine del giorno, dopo la discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose, il progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per una transazione fra il tesoro dello Stato ed il Banco di Napoli. La relazione fu presentata, mi pare, dall'onorevole Pisanelli è oramai un mese: credo che il progetto non porterà neanche molta discussione, e pregherei che fosse messo all'ordine del giorno per domani.

PRESIDENTE. Il disegno di legge a cui accenna l'onorevole Di San Donato, se non v'è opposizione, sarà messo all'ordine del giorno dopochè sarà votata la legge sulle corporazioni religiose. Anzi, se è verisimile che non sia per dare luogo a discussione potrebbe essere preso ad esame nel principio della seduta, perchè si sovverrà la Camera che ci sono già parecchi altri progetti di cui essa dovrà occuparsi, ed in ispecie quelli sul registro e sul bollo.

L'onorevole Castagnola scrive che urgenti affari richiamandolo in famiglia, domanda alla Camera un congedo di giorni quindici.

L'onorevole Calandra scrive:

« Dopo lunga assenza essendo indispensabile la mia presenza in famiglia, prego la Camera di concedermi un congedo di giorni dieci. Qualora però prima della scadenza del termine, circostanze straordinarie richiedessero la presenza del maggior numero possibile di deputati, sarò sollecito di restituirmi al mio posto sull'avviso che l'onorevole signor presidente sarà compiacente di farmi trasmettere. »

L'onorevole Robecchi chiede un congedo di otto giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici.

Do nuovamente lettura dell'articolo 38 proposto ultimamente dalla Commissione.

« Art. 38. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente, e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri, e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo del culto, impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

« Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito, che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi.

« Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni.

« Le altre tre parti dell'avanzo, che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno impiegate in ammortamento del debito pubblico.

« Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 34, i di cui edifici devono essere conservati a spese del fondo del culto. »

Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, se vero è, come niuno può dubitarne, che i beni delle corporazioni religiose, anzi le stesse corporazioni principalmente sono state a beneficio dei comuni in cui elleno si trovano, io non posso che approvare in generale il concetto, che un quarto di que' beni siano dati a quei comuni.

Ma io mi domando: perchè ai comuni si debba dare il quarto delle rendite iscritte e non meglio, il quarto dei beni che si hanno avuto sinora le corporazioni religiose senza fare questa conversione di beni in rendita? Perchè, o signori, si debbe lo Stato costituire debitore perpetuo verso i comuni, e non è meglio di prendere il quarto dei beni, e darli ai comuni, i quali li riterranno, o alieneranno secondo esigano i loro bisogni.

Probabilmente mi si dirà, perchè è principio della scienza economica omai ricevuto che le terre debbono potersi continuamente mettere in commercio come qualunque altro bene. Io apprezzo questo principio, ma non credo che riceva offesa dal darsi i beni ai comuni.

Ma v'ha un altro principio della scienza economica da considerare, ed è, che lo Stato non debbe costituirsi debitore perpetuo, non deve essere specie di ammini-

stratore e pagatore di beni dell'universalità de' cittadini. Lo Stato debbe fare quanto meno è possibile; le incombenze naturali e legittime dello Stato sono la custodia nell'interno, la difesa dagli esterni nemici, dei diritti de' cittadini. E tutti e due quei principii economici e di giustizia insieme mirabilmente sono da concordarsi. Primamente, o signori, vi dirò: che c'è una specie di contraddizione in termini, quando si vuol dare una rendita ai comuni, e non si vuole dare ai medesimi la terra affinchè la terra stia sempre in commercio senza alcun vincolo.

Imperocchè se la terra data ai comuni, è soggetta a vincoli, la rendita data a' medesimi vi è soggetta parimente. Or tra i due è più contrario a' principii economici che soffra vincoli la rendita anzichè la terra; e più proprio della rendita anzi che della terra, che si commerci più spesso e senza alcuna difficoltà.

Sotto un certo aspetto così per i privati come per le associazioni e gli enti morali qualunque, può alle volte giovare che la terra resti senza esser alienata. Non dico per prescrizione di legge ma per la natura stessa delle cose, imperocchè una terra perdurando sia presso una famiglia, sia presso una associazione qualunque, è un mezzo sicuro più di ogni altro di sussistenza.

Io dico, o signori, che quando veramente si vuol fare il bene dei comuni si deve assegnare il terzo dei beni effettivi. Il comune quindi li venderà o cambierà o ipoteccherà o farà una operazione qualunque come meglio gli gioverà. Io credo che molti comuni d'Italia siccome sono enormemente gravati di debiti potrebbero vendere cotesti beni e sgravarsi di quelli, e quindi si troverebbero in una condizione migliore come appunto si trovano i privati quando non soggiacciono a debiti.

Da un altro canto, signori, lo Stato non avrebbe ad essere oppressato da tanti ingenti debiti verso i comuni. Io comprendo che uno Stato, per i suoi bisogni, contragga dei debiti, ma io non comprendo che come condizione normale quasi dettato dalla scienza economica, civile, si stabilisca che uno Stato sia perpetuamente pieno di debiti, prendendosi dei beni altrui, mentre potrebbe lasciarli a chi si appartengono.

Ma che significa, o signori, uno Stato il quale paga dei debiti a' comuni? Significa uno Stato il quale mette de' balzelli a coloro, che compongono lo Stato per pagare de' debiti a' medesimi spartiti in varie associazioni che si addimandano comuni. Alla fine, o signori, sono gli stessi 22 milioni d'Italiani che pagano sotto una data forma una somma al Governo, ente morale, che poi sotto d'una altra forma ricevono dallo stesso Governo.

Alla fine pagano, ed esigono la stessa somma sempre gli stessi 22 milioni d'Italiani, pagano sotto forma di balzelli con gravi molestie ed assai sciupii, ricevono sotto forma di credito con incomodo, e con qualche dispendio. A ciò si riduce tutta la faccenda quando

attentamente si considera. E perchè quindi tutto ciò non si deve togliere di mezzo, ed invece non si deve consegnare a' comuni effettivamente i beni che loro si vogliono dare? Questa è a giustizia, questa è libertà di comuni, è utilità di loro, e perciò utilità di tutto lo Stato; utilità di 22 milioni d'Italiani che sono ed i comuni e lo Stato.

Verrò ad altre considerazioni.

Signori, io non dubito che lo Stato d'Italia ossia gli Italiani, leviamo per sempre la falsa distinzione tra di essi, che gl'Italiani vogliono pagare tutti i debiti loro.

Ma dovete convenire con me che sovente la buona volontà non basta, anche gli altri paesi d'Europa hanno avuto questa buona volontà, e pure non hanno potuto pagare i loro debiti. Naturalmente gl'Italiani faranno tutti i sacrifici possibili per mantenere il loro credito con soddisfare le loro obbligazioni. Ma il credito in generale si mantiene con soddisfare le obbligazioni che non portano alcun nome. Le quali obbligazioni consistono in pagare, a' convenuti termini, gli interessi dei denari che si hanno avuti in prestito, e questi interessi si pagano a chiunque porti il titolo; così il credito non vien meno, nè nel proprio paese, nè presso i paesi forestieri.

Ma quando si tratta di debiti nominativi, debiti che sono verso il tale comune, o verso il tale istituto di beneficenza, la bisogna non va della stessa maniera: uno Stato mantiene in generale il suo credito pagando a tutti gli altri, anche quando non paghi a quelli i quali in certo modo si considerano come creditori speciali. Infatti tosto che si matura il semestre e si paga tutto il debito ai latori delle obbligazioni, ove lo Stato non paghi al tale comune od al tale istituto di beneficenza, non si dirà mai che lo Stato è fallito, e quelli enti morali saranno costretti a chiamare lo Stato innanzi a' magistrati e forse invano.

E noi ne abbiamo attualmente un esempio.

In Sicilia i debiti dei comuni verso i privati e le corporazioni religiose, in virtù di decreto della dittatura al 1860 e pria del Plebiscito, furono gravati allo Stato. Ora lo Stato dopo alcun tempo ha cominciato a pagare quei suoi debiti a' privati, non ne ha pagati mai alle corporazioni religiose.

Ma forse è venuto meno per ciò il credito dello Stato? Forse si è detto che lo Stato ha mancato ai suoi impegni? Non si è detto mai, non ostante che quei creditori non abbiano mai cessato di chiedere il pagamento, anco innanzi a' tribunali e sempre invano.

Ora questo può benissimo avvenire, nella stessa maniera ove si dia a' comuni, o ad istituti di beneficenza invece d'un quarto de' beni delle corporazioni religiose, rendite iscritte e nominative specialmente che le condizioni finanziarie dello Stato nè sono prospere, nè pare che in breve lo diventeranno.

Ed ora mi è d'uopo parlare in particolare della Sicilia. Primamente voglio osservare che, mentre la legge

dice che a ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresses; i comuni di Sicilia non avranno punto il quarto, poichè si dice che sarà dato loro dal primo gennaio 1867. Imperocchè allora sarà dato secondo il reddito attuale di quei beni, il quale è assai al di sotto del loro vero valore.

Le terre di Sicilia si sono concesse a censo a ragione d'un reddito ove duplicato, ove triplicato, ed ove più; l'altro giorno anco l'onorevole Sella ve lo diceva per mostrare il gran vantaggio che dal censimento ne ha ricavato lo Stato; laonde volendosi dare in rendita effettivamente il quarto del valore delle terre, non si deve dare secondo il reddito attuale, ma secondo il reddito che risulta dal censimento, altrimenti non si darà che l'ottavo, che il decimo, e meno ancora.

Quindi mentre si dice che tutti i comuni d'Italia avranno il quarto, effettivamente tutti avranno il quarto, ma i comuni di Sicilia avranno meno, un ottavo, o meno.

Ma quanto alla Sicilia dovrò significare molte considerazioni, e fare qualche proposta, non perchè, posso assicurarlo, si tratta del mio luogo natio, ma perchè le reputo fondate sulla giustizia.

La condizione della Sicilia evidentemente è diversa dalla condizione delle altre parti d'Italia principalmente riguardo alle cose economiche. Questa non è una mia asserzione, è ciò che hanno riconosciuto tutti coloro i quali hanno presentati progetti di legge intorno alle corporazioni religiose, perchè tutti hanno detto essere d'uopo che qualche cosa si desse alla Sicilia, ed anche la Commissione attuale, e i ministri Sella e Cortese che presentarono primamente il progetto di legge, da cui è derivato questo che si discute, dicevano: si dia il quarto de' beni alla Sicilia.

E non può essere altrimenti, o signori: i beni delle corporazioni religiose in Sicilia hanno un'origine remotissima, ci sono beni dei tempi di Gregorio Magno, i quali sotto il dominio Saraceno furono presi; ma poscia quando la Sicilia fece quella sua gloriosissima rivoluzione per la libertà e la religione ed aiutata dai Normanni cacciò i Musulmani, furono alle corporazioni religiose restituiti; oltre che allora molti altri beni a loro i Normanni donarono.

E quei beni, veramente come proprietà tenevano le corporazioni religiose, esse vendevano e compravano come meglio credevano, non erano assoggettate ad alcun vincolo speciale. Le corporazioni religiose in Sicilia come tutte le altre associazioni, esistevano per diritto di natura, e per diritto di natura possedevano i loro beni, o mezzi onde potere sussistere. Non vi è associazione umana, per quanto possa riguardare oggetti morali, che non abbia bisogno di alcuni beni materiali, per mantenersi, quindi la proprietà delle associazioni sono per diritto di natura.

Qui non mi è dato di potere svolgere ampiamente

questi principii, cosa che io avrei fatta se mai la Camera non avesse impedito la discussione generale sulla legge, e con questi principii io avrei vittoriosamente combattute le opinioni contrarie, e dell'onorevole Pisanelli e degli altri della Commissione e dell'onoreguardasigilli e degli onorevoli Sella e Cortese autori del primo progetto di legge, da cui questo deriva, e di quanti altri, i quali negano che le associazioni umane sieno di diritto di natura, o negano solo, che per diritto di natura, sieno i loro beni.

Ma oramai non posso trattare di cotale subbietto pur nondimeno mi è stato d'uopo accennare quei principii affine di chiarire che sotto la dominazione normanna in Sicilia, quando lo Stato o il re, come meglio piaccia dire, ch'è allora si confondevano, esercitava dei diritti sulla proprietà delle corporazioni religiose non lo faceva perchè si stimasse essere comproprietario o proprietario, come alcuni per errore hanno opinato, ma in virtù dei diritti di regio patronato, appunto per le molte donazioni che aveva fatte, ed in virtù anco del suo privilegio di legato apostolico, o come si addimanda privilegio della regia monarchia; il quale fu concessione fatta da Urbano II, concessione fatta veramente ai Siciliani e che si esercitò dai loro sovrani, perciocchè ove i sovrani di Sicilia sono stati sovrani di altri paesi, il privilegio di legato apostolico hanno esercitato nell'isola di Sicilia solamente, come fa attualmente il Re d'Italia.

Come è noto, la Sicilia per il matrimonio dell'ultima de' normanni, Costanza imperatrice, con Enrico VI passò sotto la dominazione sveva, e fu il figliuolo suo, Federico II, il quale, il primo fece legge contraria alla libertà delle corporazioni religiose, ed alla proprietà de' loro beni. Ma egli non osò dire che quello non erano veri e soli proprietari delle terre che acquistassero, ma prescrisse che infra un anno le vendessero, padroni essendo del prezzo; eppure non sempre l'ingiusta prescrizione fece egli stesso osservare.

Gli Angioini succeduti agli Svevi revocarono, come era naturale, quella legge, eglino favoreggiatori della Chiesa, e contrari alle pretensioni dell'Impero. Vennero gli Aragonesi, e rinnovarono la legge di Federico; poscia i Castigliani la posero da banda, e re Alfonso specialmente ai Benedettini di S. Martino della Scala fece generose donazioni. Filippo IV in fine la richiamava in vigore, ma essa cadea in dissuetudine. Non fu che sotto i Borboni, fu Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli, e che poi stranamente si chiamò I confondendo insieme i due distinti regni di Sicilia e Napoli, che al 1771 proibì alle corporazioni religiose l'acquisto e l'alienazione dei beni, che stabilì la legge di manomorta; eppure egli medesimo un anno dopo vi apportò delle eccezioni. Ruppe la rivoluzione di Francia, ma la Sicilia non soffrì fortunatamente i mali morali e materiali che quella apportò per tutta Italia; la Sicilia invece ebbe riformati gli antichi suoi ordini costituzionali, e si sancì la

famosa costituzione del 1812. Ed allora il suo Parlamento decretò il censimento dei beni ecclesiastici che fossero a seminazione od a pascolo. I Siciliani, o signori, non sono stati addietro agli altri nelle riforme, colla differenza però, che le hanno sempre fatte con senno e con giustizia.

Con il concordato del 1818 si restituì alla Chiesa la potestà d'acquistare ed alienare, ma a condizione che fosse necessario il regio consenso.

Questi cenni storici mi è stato d'uopo di significare primamente per rendere noto ed indubitato che le corporazioni religiose in Sicilia sono state sempre veri e soli proprietari dei loro beni, che in niun modo, che non mai lo Stato ha avuto diritto su di essi come proprietario, la falsa ed iniqua dottrina della proprietà suprema dello Stato non ha preso mai le menti dei siciliani; e quindi lo Stato di Sicilia essendosi riunito agli altri Stati d'Italia e formato il regno d'Italia non poteva apportare alcun diritto di proprietà dei beni delle corporazioni religiose poichè esso non poteva apportare un diritto che non avea.

E secondamente per ispiegare come tanta copia di beni sieno in Sicilia delle corporazioni religiose. E da ciò è derivato ancora che le opere di beneficenza e d'istruzione ed educazione sieno quasi tutte in Sicilia state esercitate sempre dalle corporazioni religiose. Sì la carità, questo dono nuovo e prezioso del cristianesimo alla civiltà moderna, o meglio questo fondamento della civiltà moderna, è stato nelle mani dei sodalizi dello stesso cristianesimo.

E che sarà omai da oggi innanzi in Sicilia, delle opere di beneficenza, d'istruzione, di educazione se le corporazioni religiose saranno distrutte, ed i beni loro saranno presi dallo Stato, regno d'Italia?

E vediamo, o signori, quello che invece è succeduto nelle altre parti d'Italia. In esse varie volte si sono portate leggi che hanno soppresse le corporazioni religiose, cominciando dal secolo passato sino a questa ultima mutazione di vari Stati d'Italia in uno Stato solo. Quelle leggi sono state fatte appunto quando l'Italia era divisa in vari Stati onde quei beni, sia che si fossèro donati ad opere di pubblica beneficenza, sia che si fossèro incamerati, certo è che sempre sono andati a profitto di quegli stessi Stati in cui esistevano. Ora però la condizione è diversa; ora l'Italia formando uno Stato solo, i beni della Sicilia accumulati da secoli, tanta ricchezza, se mai non si faccia eccezione in favore di essa, non si faccia cioè ad essa giustizia, andranno a profitto di tutta l'Italia, cioè di tutti i 22 milioni d'individui dello Stato invece di andare a profitto dei due milioni e mezzo di Siciliani. E mentre non è superfluo ripeterlo, i beni della Toscana hanno servito ai bisogni dei Toscani, quelli della Lombardia, hanno servito ai bisogni dei Lombardi, quelli del Napoletano hanno servito ai bisogni dei Napoletani, e via discorrendo; ora quelli della Sicilia, servirebbero ai

bisogni di tutti: E che ne viene, o signori? Ne viene questa disuguaglianza, che nelle altre parti d'Italia vi sono istituti di pubblica beneficenza con rendite pinguissime, mentre essi in Sicilia mancano.

Dunque se la legge si vuole applicare ugualmente per tutto lo Stato, con l'apparenza dell'uguaglianza, ne verrà una grandissima disuguaglianza ed a danno della Sicilia; tutte le altre provincie d'Italia, ponetevi mente, o signori, resteranno coi loro istituti di beneficenza di rendite pinguisime, mentre la Sicilia mancherà degl'istituti medesimi, o l'avrà di rendite misere, non bastevoli ai loro scopi; perchè i suoi beni, invece di essere consacrati a lei, sono da voi divisi fra tutte le parti dello Stato.

Nè vale il dire che abbiamo fatta la fusione, che c'è il plebiscito, imperocchè abbiamo fatto la fusione politica, ma non abbiamo fatta la fusione dei beni; il comunismo certamente non si è decretato, alcun siciliano non ha mai inteso di decretarlo.

Infatti, o signori, in Sicilia credo sappiate, che si discusse molto se si dovesse tenere qualche Parlamento o Assemblea in altra forma, pria di votarsi il Plebiscito, affine che deliberasse quelle condizioni che stimasse necessarie ai suoi speciali interessi, e colle quali consentisse a riunirsi alle altre parti d'Italia. Ciò intanto non si fece, e con fiducia nella giustizia delle leggi, che un generale Parlamento di tutta Italia avrebbe fatto, si passò al Plebiscito.

Intanto dall'onorevole Mordini prodittatore, si convocò tosto dopo un Consiglio straordinario di Stato, affinchè avvisasse quali fossero i bisogni speciali della Sicilia ed il modo con cui la Sicilia avrebbe dovuto essere amministrata. Ora quanto alle corporazioni religiose, anzi alla chiesa tutta, quel Consiglio straordinario così deliberò:

« Un'altra (sorgente di reddito pubblico), si potrà forse trovare in quella parte del patrimonio di manimorte, della quale lo Stato, senza offendere la giustizia e il diritto, potesse legittimamente farsi padrone. Il Consiglio non è affatto disposto a disconoscere, nè la parte che il clero siciliano ha sempre avuto nell'opera del nostro risorgimento, nè la gratitudine che l'Italia tutta gli deve; ma è possibile che, dopo avere ben provveduto alla dignità ed indipendenza del clero, ed ai bisogni del culto, il pubblico Tesoro, procedendo sempre nel modo che le regole di diritto richiedono, arrivi a trovare nei beni delle manimorte un residuo di qualche importanza, che si possa legittimamente applicare ai bisogni della civile società; residuo che non potrebbesi nè trascurare per amore dell'unicità di sistema, nè di accomunarsi col tesoro generale della Penisola Italiana. »

E quindi conchiudeva: « Qualora fosse legalmente decisa l'alienazione dei beni ecclesiastici, non esclusi quelli di regio patronato, il ritratto sia destinato a speciale beneficio della Sicilia. »

Signori, in Sicilia possono essere delle differenze quanto all'abolizione delle corporazioni religiose; io credo che la gran maggioranza dei Siciliani pensi come penso io, che si doveva procedere colla libertà e colla giustizia; sono altri che pensano altrimenti. Ma tutti i due milioni e mezzo sono in questo meco concordi che i beni della Sicilia debbono andare a vantaggio della Sicilia; nè c'è alcuno dei deputati mandati dalla Sicilia che possa dire diversamente.

Signori, quando si considerano le cifre e principalmente per gli aumenti che col censimento delle terre si fa del reddito della Sicilia torna evidente, che essa sola ha tanto di beni quanto o meno hanno tutte le altre parti d'Italia insieme, quindi se non volete dare a noi che il quarto come alle altre parti d'Italia farete una grandissima ingiustizia, e un grandissimo danno farete alla Sicilia.

Signori, non dico che si diano tutti i beni alla Sicilia, come deliberava il Consiglio straordinario di Stato, assumo sulla mia responsabilità, di chiedere che alla Sicilia se ne dia la metà. Considerate, o signori, come ho già detto, che in Sicilia mancano assai opere di pubblica beneficenza, e quelle che si hanno sono coniscarse rendite; si hanno pochissime strade carreggiabili, e quelle stesse che vi sono, in condizione non buone, peggiori di come erano pria; si sono avute promesse di strade ferrate, ma se ne sono fatte pochissime e di pochissima o niuna utilità; e se il resto, il più non si è fatto finora, non è da sperare che si faranno da oggi innanzi, nelle condizioni miserrime in cui versa il pubblico tesoro. Si dia dunque ai comuni di Sicilia la metà dei beni delle sue corporazioni religiose, affinchè essi possano provvedere ai loro bisogni, ai bisogni di tutta l'Isola, e non resti ella per sempre inferiore nelle sue economiche condizioni, ed aggiungo, condizioni morali dell'istruzione ed educazione inferiore alle altre parti d'Italia.

Signori, spero che il Parlamento farà giustizia ai siciliani, e che eglino non soffriranno il danno d'essere spogliati di tanti preziosi beni propri dei padri loro, e di loro.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Majorana-Calatabiano. Egli aveva proposto un emendamento al primo comma dell'articolo.

MONTI CORIOLANO. Domando la parola per una mozione d'ordine. Mi permetto di far riflettere all'onorevole presidente che, se non prendo equivoco, sembra a me di essere stato il primo a proporre un'aggiunta a quest'articolo che è in discussione.

PRESIDENTE. Prima di lei sono iscritti gli onorevoli Majorana-Calatabiano, Cordova, Toscanelli.

L'onorevole Pisanelli intende di parlar subito in risposta al discorso dell'onorevole D'Ondes?

PISANELLI. Parlerò dopo.

LANZA GIOVANNI. Prego il signor presidente di osservare che avevo già domandato la parola.

PRESIDENTE. I deputati che ho testè nominati hanno chiesta la parola già da parecchi giorni. Siccome l'avevano domandata sull'articolo 38 del secondo progetto della Commissione, io ieri li ho interpellati per sapere se persistevano a voler parlare, non ostante la riforma proposta dalla Giunta; se cioè volevano parlare ancora sull'articolo 38 del terzo progetto. Essi risposero che intendevano che fosse loro mantenuta la parola. In conseguenza debbono indubitatamente averla prima di coloro che l'hanno domandata ieri, e tra questi è l'onorevole Lanza. Nullameno, se la Commissione volesse parlare contro alcuno dei proponenti gli emendamenti, credo che la Camera non avrebbe difficoltà.

LANZA GIOVANNI. La Commissione, per non moltiplicare i discorsi, si riserva di parlare sul fine della discussione di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana-Calatabiano avea proposto un emendamento sull'articolo 38 del secondo progetto della Commissione, ma l'ha ritirato. Ora propone all'articolo 38 dell'ultima proposta della Commissione un altro emendamento, ed è questo: « A ciascun comune è concesso in rendita iscritta il quarto del reddito effettivo dei beni (parole che sono state omesse per errore di stampa) delle corporazioni, ecc. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

MAJORANA-CALATABIANO. Sarò brevissimo.

Prego la Camera e la Commissione di prestarmi benevola attenzione perchè non chiedo che cose di giustizia e di giustizia doverosa verso tutte le provincie italiane.

L'articolo 11 già votato stabilisce il modo giusta cui si liquida la rendita che debb'essere iscritta in favore del fondo del culto: questo articolo espressamente dice che la somma delle iscrizioni sarà ragguagliata a quella che risulterà dalle denunzie accertate in occasione della imposta di manomorta.

L'articolo 38 in discussione, dando una quota ai comuni dove sono le varie corporazioni già sciolte o che vanno a sciogliersi con questa legge, parla di attribuzione di rendita iscritta, senza assumere esplicitamente che questa debba essere ragguagliata secondo le denunzie che sono state accertate a proposito della tassa di manomorta; quindi anzitutto si affaccia un dubbio: questa rendita iscritta è quella di cui parla l'articolo 11, o quella che si dovrà iscrivere in conseguenza del reddito effettivo che si liquiderà rapporto ai comuni?

Se intendimento della Commissione si è di supporre che rendita iscritta sia quella accertata al modo stabilito nell'articolo 11, allora mi pare che necessariamente s'inciamperebbe in una ineguaglianza nel riparto che si verrebbe a fare ai comuni. Onde io ho creduto necessario, insieme a diversi miei colleghi ed amici, di proporre l'emendamento, affinchè i comuni si abbiano realmente la rendita iscritta, ma però questa sia

equivalente alla realtà della rendita delle corporazioni, e quindi comprenda quella quota effettiva che ai comuni medesimi viene attribuita, e non si desuma dalla rendita supposta arbitrata in causa o per mezzo delle dichiarazioni che sono state accertate per effetto dell'imposta sul reddito della manomorta.

Io trovo che, se l'articolo 11 sul modo di sistemare le rendite iscritte, quanto al fondo del culto, si debba trasportare alla ipotesi dell'articolo 38, cioè, si debba applicare ai comuni, si cadrà certo in un'ingiustizia.

E di vero, più volte lungo la discussione della legge sulle corporazioni religiose, si è messo in rilievo il dubbio circa la inesattezza o falsità delle denunzie accertate in ordine a manomorta; e posso supporre che vi sieno in fatti inesattezze o falsità parziali, ovvero, se piace, piglierò atto di ciò che diceva l'onorevole ministro delle finanze, cioè che collettivamente la rendita risultante dalle dichiarazioni accertate, equivale alla rendita effettiva: ma data pure tal equivalenza complessiva, in una quistione di distribuzione, cioè d'interessi di singoli comuni, non di provincie, nè dell'insieme di esse, la stessa equivalenza complessiva certamente non può non mettere in rilievo molte ingiustizie, cioè l'ineguaglianza parziale. Noi abbiamo, per ipotesi, tanto reddito effettivo, quanta rendita iscritta: ma avremo tanta rendita iscritta per ogni comune quanta rendita effettiva? L'equivalenza complessiva si suppone ottenuta a spese di talune dichiarare che mettono in rilievo una rendita maggiore di quella che era stata calcolata, e compensano d'altra banda le denunzie per valori inferiori alla verità.

Ma finchè si tratta di sistemare gli obblighi dello Stato per costituire il fondo del culto, siccome ne hanno una responsabilità tutti coloro i quali facendo parte delle corporazioni già disciolte vollero presentare dichiarazioni false, o non seppero farle esatte, si potrà dire che i capi di quelle corporazioni e anche i membri, e per essi tutti coloro che avranno parte o interesse al fondo del culto, ne potranno, e, se vuolsi, dovranno risentirne la pena; non sarà loro dato che quello che risulterà dalle dichiarazioni. Ma la questione non è tra lo Stato ed i vescovi o i frati e i monaci; la questione è tra lo Stato ed i comuni. Se questi avessero avuto, o potuto avere parte in quelle denunzie, se fossero stati chiamati in qualunque modo a controllarle, si potrebbero dire quasi responsabili delle inesatte o false denunzie, e si potrebbe, fino a certo punto, far loro risentire gli effetti della colpa propria.

Ma siccome i comuni non ebbero nessuna parte nei lavori d'accertamento del reddito della manomorta, così mi pare che sia illecito il guadagno di quei comuni che riceveranno una rendita iscritta maggiore dell'effettiva; ed essi commetterebbero effettivamente una spogliazione in pregiudizio degli altri comuni che avrebbero di meno per effetto del dolo, dell'ignoranza,

dell'errore in cui caddero i vari capi delle corporazioni soppresse. Dunque parmi che per la giustizia dovrebbe rettificarsi il concetto che il ministro delle finanze e la Commissione stessa in massima sembra che abbiano contraddetto, cioè non dovrebbe confondersi la supposta equivalenza totale con l'equivalenza nei singoli interessi e diritti.

Infatti è questione di distribuzione, e fa d'uopo che a ciascun comune si dia quella rata di credito iscritto corrispondente al reddito concessogli; anzi del sistema della Commissione è opportuno mettere in rilievo ancor più nettamente gl'inconvenienti, perchè si venga con cognizione di causa alla votazione.

Io ritengo certo, che vi sia una ineguaglianza, ma non una ineguaglianza assoluta e per tutte le specie di beni, ma una ineguaglianza relativa e sempre di varia intensità per taluni comuni, e per talune specie di beni. La rendita della manomorta non va costituita solamente di fondi censiti, di fondi gabellari, ma anche, e in talune contrade principalmente di fondi migliorati, di fondi che si tengono in economia, di molini, e altri fabbricati locabili ma non locati.

Ora per questa parte di proprietà, in generale il reddito denunciato è notevolmente inferiore al reddito effettivo. Non vi ha elemento contabile, su cui si possa stabilire esattamente il reddito vero dei fondi tenuti in economia, per esempio, dei vigneti, degli uliveti, di edifizii e di quella parte di beni che è regolata da una catastazione ordinariamente provvisoria, o con gli equipollenti delle estimazioni e delle locazioni dei fondi vicini.

Ora, siccome nelle denunce e negli accertamenti su tutto ciò non si ha, come non vi potrà essere mai l'esattezza che si richiede, così in media, il risultato del reddito supposto presenta una enorme differenza in meno.

D'altra parte, per ciò che riguarda le locazioni, se si tratta di case, siccome vi ha l'interesse di presentare in genere un risultato di rendita molto al disotto del vero, perchè oltre all'interesse che aveano le corporazioni, c'era l'interesse dei vicini per le imposte sui fabbricati, e per altri balzelli che si sono sempre minacciati sulle pigioni; così la media di queste dichiara resta al disotto, a mio giudizio, della metà.

Però vi hanno dei conventi, dei monasteri dove la massa dei redditi è costituita da quelle proprietà; e parlando della Sicilia vi sono dei conventi i quali non hanno altro reddito fuori di quello proveniente da simili possessi; e allora l'ingiustizia la quale è grave nel suo insieme, diviene gravissima nei particolari, diviene seria nella distribuzione; vi saranno comuni i quali non riceveranno nulla o quasi nulla, sotto nome di quarto, se non per sempre, per moltissimi anni di certo; mentre ve ne saranno altri che riceveranno se non di più, almeno quanto loro compete.

Adunque, per tutto quanto ho messo in rilievo, e

per quanto io non spiegherò, perchè non deve sfuggire alla sagacia della Camera, mi pare che per fare giustizia, e per riparare al danno gravissimo che ne può derivare, non sia opportuno di applicare al caso in esame quel sistema di criterio inesattissimo che venne applicandosi nella perequazione fondiaria: e noterò anzi che nella perequazione fondiaria vi era una quantità di equivalenti agli esatti criteri che qua mancano; là pur vi era una massa di sperimenti speciali e locali che legittimavano molte ineguaglianze; qui non vi ha nulla di tutto ciò; là un interesse generale; là vi era un principio, e qui non vi sono che accidenti, i quali, se in generale non sono in antagonismo, sono per lo meno dissimili.

Credo si possa fissare l'utilità dell'attuazione del concetto dell'emendamento di quella parte di articolo che viene dalla stessa Commissione relativa alla misura della quota che sarà attribuita ai comuni dove sono state soppresse le corporazioni; nel resto siamo d'accordo colla Commissione. Non si tratta, infatti, che di pigliare alla lettera quanto quella promette, cioè che si dia il quarto in rendita iscritta e; siccome giudichiamo ingiusto e dannoso il sistema delle denunce, chiediamo sia quella rendita, anzichè da elementi inesatti o falsi, dedotta dalla verità e realtà delle cose.

Ma accordandoci quanto chiediamo, ci si solleverà forse una difficoltà che io chiamerei propriamente meccanica: ma vedete, ci si dirà, che nello stato attuale noi abbiamo bell'ed accertata la rendita sopra le denunce; col vostro sistema ci getterete nell'incertezza. Io posso rispondere contro quest'osservazione col fatto costante della legislazione finanziaria del nostro paese, la quale non ha trovato mai imbarazzo, non ha retroceduto in tutte le sue aspirazioni, in vista degli ostacoli, in ordine ad accertamenti, a verifiche, a estimi. Noi abbiamo che le imposte sulla ricchezza mobile, l'imposta sui fabbricati, quella sulle rendite fondiarie ultimamente votata, se non erro, coll'articolo 14 dei provvedimenti finanziari, l'imposta sulle successioni, quantunque tutte riguardino fatti che vanno a compiersi e che si possono riformare da un anno all'altro, che hanno vita momentanea e spesso per pochissimi interessi; pure tutte esigono un lavoro di denunce, di verifiche, e spesso, nelle controversie, nelle difficoltà, anche di perizie ed accertamenti, e non di rado mettono capo in ruinosi litigi.

Ora, se noi abbiamo l'esempio che per diritti transitorii, che per diritti di un valore insignificante, si può ricorrere a mezzi i quali sono, non solamente vessatorii, ma ancora difficili, dispendiosi perchè la verità venga a raccogliersi, senza con ciò fare omaggio a tutto ciò che avvi di esagerato in quei sistemi; io non potrei mai capire come si possa considerare una seria difficoltà quella dell'accertamento del valore nel fine dell'attribuzione ai comuni, in rendita iscritta, del

vero ed effettivo ammontare del quarto che si ricaverrebbe dai beni delle corporazioni soppresse.

E soggiungo che, conoscendosi il reddito effettivo, sarebbe ai comuni provvisoriamente pagata la equivalente rendita iscritta; che si farebbe definitiva poi, a misura che con le alienazioni e col censimento si verrebbe a riconoscere più positivamente il vero ammontare finale d'ogni singolo fondo.

Ora se la difficoltà dell'accertamento non debba assolutamente reggere, io credo che non reggerebbe nemmeno l'altra di supporre che l'interesse sia positivamente esile; nè reggerebbe la terza che, avuto riguardo all'indole di questa legge, bisogna far presto e non sollevare quistioni che potrebbero attraversare la votazione.

Signori, in cosa di così grave momento un po' di maggior lavoro e spesa non saranno malamente impiegati; la transazione non si deve ammettere in danno della giustizia e dei più sacri interessi; la calma e la libertà dell'esame e della discussione vogliono essere intere. Mi pare al contrario che quelle difficoltà che si creano per il modo incerto onde viene a fissarsi la lettera della legge, quelle difficoltà che vengono a sistemare delle ingiustizie, quelle difficoltà che sanzionerebbero un danno, tutte queste difficoltà sarebbe meglio non farle sorgere; ma una volta che già sono nate, e certo non per fatto di chi vi discute sopra, è giusto che vengano a risolversi.

Io credo frattanto che quando ai comuni si promette il quarto della rendita iscritta, per ciò medesimo si è ad essi promesso sotto forma di quella rendita il quarto effettivo, o certamente nella massima parte dei casi, approssimativo della rendita effettiva.

E poichè ritengo che col sistema della Commissione vi saranno dei comuni e delle provincie dove l'ingiustizia sarà flagrantissima; così invece del quarto non si darà loro che il decimo o qualche cosa di meno: manifesto anzi un pensiero, un'idea, cioè, che promettere il quarto del reddito con quel modo di ragguaglio è lo stesso che annunciare un valore di cinque lire in una moneta, dove il fino effettivo non è che di due lire; è lo stesso di promettere e non dare.

Parmi adunque sarebbe meglio diminuire questo quarto, stabilendo una rata qualunque, tale però che sino a un certo punto rappresentasse la verità della quantità del valore che viene a prometersi; e non aggraverò che una sola osservazione.

La soppressione delle corporazioni religiose, per la quale io, a differenza dell'onorevole D'Ondes, ritengo che la grande maggioranza della Sicilia, inclina benissimo, non si deve negare però che in parecchie contrade apporgerà una seria perturbazione economica: dappoi- chè vi hanno delle popolazioni affatto agricole dove si vive principalmente del consumo del reddito lordo che si ricava in generale dai beni di queste corporazioni religiose.

Ebbene, domani si compirà il censimento, appresso si farà la vendita, che assorbirà il capitale, il quale produceva un reddito che andava a consumarsi in quel medesimo luogo; e se noi supponiamo una popolazione rurale come ne conosco io qualcheduna, fino di dieci mila anime, dove il reddito massimo non è che di queste corporazioni; se noi supponiamo, anzi siamo certi, che in queste popolazioni manca realmente il capitale per potersi verificare l'acquisto di tanta massa di beni; e dove questo capitale in parte vi fosse, se ammettiamo che destinandolo ad acquisti di beni della manomorta, sarà necessario disseccare un'altra sorgente d'industria; supponendo tutto ciò e tutt'altro, che nel fenomeno economico non può non manifestarsi, io trovo che la perturbazione, in causa dell'abolizione delle corporazioni religiose, sarà notevolissima. Il fondo d'impiego di lavoro, di entrata, di sussistenza saranno grandemente attenuati, saranno rotte le proporzioni tra l'offerta e la domanda, tra la produzione e il consumo per una buona parte di talune popolazioni.

Ora se un qualche equivalente si può creare a favore di quella parte di popolazione che sarà seriamente perturbata, quest'equivalente io lo troverò nella circolazione della proprietà; ma siccome questo non è un sufficiente equivalente nei paesi dove manca il capitale; cotale equivalente io lo troverò in quella rata di reddito delle soppresse corporazioni, che verrebbe ad attribuirsi ai comuni. Quella rata non dovrebbe essere minima; e dove pure si circoscrive al quarto come vuole il progetto, è troppo giusto che si dia sull'effettivo attuale del reddito e sugli ulteriori sviluppi che si potranno dovere alla concorrenza nella compra e nel censimento dei beni; è troppo giusto che quella rata sia concessa ai comuni delle varie provincie secondo che vi sono state le corporazioni religiose. E comuni non saranno quelli soltanto di Sicilia, ma delle singole contrade d'Italia tutta, dove la soppressione ha avuto luogo. Così avremo congiunta l'utilità alla giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Cordova ha facoltà di parlare.

CORDOVA. La Camera ha inteso le osservazioni che su quest'articolo hanno fatto i precedenti oratori; essa forse non partecipa ai sentimenti espressi dall'onorevole D'Ondes e non approva gli emendamenti di lui che io mi affretterò a votare; tuttavia spero che vorrà tenere conto della manifestazione di questi sentimenti, quando procede da un uomo così distinto e di tanta istruzione quanto è l'onorevole D'Ondes e la Camera potrà comprendere dalle manifestazioni da lui fatte se questi sentimenti esistono in quelle provincie alle quali si tratta di provvedere col terzo paragrafo dell'ultimo emendamento proposto dalla Commissione; sentimenti, usi, necessità, effetti di antiche legislazioni, di cui non si può non tenere conto, quando si vuole fare delle leggi provvide, delle leggi che non eccitino perturbazioni nelle varie parti dello Stato.

La Camera ha potuto anche apprezzare ciò che di-

ceva l'onorevole Majorana, in quanto ai mezzi di accertamento delle rendite per le quali si darebbe un equivalente, e come questo modo di accertamento non bene ordinato, renderebbe appena i due quinti della rendita attuale dei beni di cui si tratta di fare la distribuzione tra il fondo per il culto e i comuni.

Io mi limiterò ad aggiungere a queste osservazioni quelle che vado a presentare alla Camera: vale a dire che la novella redazione dell'articolo 38 cambia sostanzialmente, e diminuisce in gran proporzione la portata dell'articolo 38 come era stato presentato dalla Commissione.

Il novello articolo 38, paragrafo terzo, dice così:

« Ai comuni siciliani sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo, ecc. »

Se il quarto dei beni da dare ai comuni di Sicilia deve essere somministrato dal 1° gennaio 1867, egli è evidente che l'attribuzione di questo quarto non dovrà attendere i risultati delle operazioni del censimento; si darà il quarto sopra il valore attuale accertato di questi beni, sia secondo il valore accertato a termine dell'articolo 11 del progetto di legge, sia con quegli altri modi di cui somministrava l'idea l'onorevole Majorana-Calatabiano; ma è certo che questo quarto non sarà dato sui risultati della censuazione. Ora la Camera non ignora, per le dichiarazioni che si sono fatte più volte, come la censuazione aumenti grandemente la rendita dei corpi morali ecclesiastici, come la porti a proporzione tripla, quadrupla. Io ho degli esempi nei quali la rendita è stata dodecuplata. Si sa che vi è grandissima gara, che questa gara è alimentata dal sapere che, una volta stabiliti i canoni per effetto dell'atto d'enfiteusi, si possono ricomprare somministrando una rendita equivalente del debito pubblico, che si compera ad un saggio molto più basso di quello che si comperano le rendite sopra terre. Questo è un eccitamento alla gara, ed una volta che questa gara si è prodotta, fa aumentare grandemente la rendita dei corpi morali.

Ora secondo l'articolo 38, come era concepito sino allo altro ieri, si diceva: « il quarto della rendita netta proveniente dalla conversione dei beni in Sicilia delle corporazioni religiose ivi soppresse, o dalla censuazione degli stessi beni, sarà consegnato ai comuni nei quali erano poste le case religiose. » Si dava insomma il quarto risultante dalla conversione e dalla censuazione; si aspettavano i risultati della censuazione, ed allora si dava il quarto della rendita risultante da essa, si dava insomma il quarto della rendita accresciuta per effetto della gara, il quarto della rendita che si avvicina di più alla rendita effettiva di questi beni; dappoichè non è da dimenticare che nelle antiche mappe, negli antichi registri, dopo l'aumento che ha avuto il prezzo delle terre in Sicilia, la rendita, soprattutto dei beni delle corporazioni religiose è portata per una somma molto inferiore al vero. Si sa che i beni che si trovano nelle ma-

nimorte non sono mai abbastanza bene amministrati: al contrario coloro i quali esercitano l'agricoltura e che concorrono all'aumento di questi beni, sperano di usufruttuarli molto meglio colla coltivazione, animati dalla facilità di ricomprare il censo pagando il capitale in rendita pubblica.

Così nel circondario di Catania si sa che le rendite delle corporazioni religiose e dei beni ecclesiastici, dove le censuazioni sono state molto spinte, sono in generale aumentate di molto per effetto di esse.

Io ridurrò in numeri le differenze che noto secondo il progetto della Commissione attuale, e quello come stava sino a pochi giorni sono. La rendita *dieci*, per esempio, dei comuni per effetto della gara che accade dalla lotta della censuazione sarebbe aumentata a quaranta. In questo caso il beneficio di quest'aumento prodotto dalla gara sarebbe stato ripartito tra il comune ed il fondo del culto; il fondo del culto avrebbe preso a trenta, ed il quarto risultante dalla censuazione, cioè a dieci, sarebbe andato al comune. Al contrario colla nuova redazione siccome ai comuni sarebbe dato questo quarto della rendita senza aspettare i risultati della censuazione, per la rendita attuale *dieci* dei beni ecclesiastici, si darebbe 250 ai comuni. Se poi questa rendita coll'operazione della censuazione ammonterà sino a quaranta, il fondo del culto prenderà 3750, e non si darà al comune se non 250 del totale.

Dunque vedono quanto sia diversa la portata della redazione attuale da quella che era stata proposta prima. Si tratta di voler assicurare al demanio tutti i benefici della censuazione e di voler privare i comuni dal beneficio di essa.

Dirò di più: mentre colla novella redazione dell'articolo 38 s'intende di avvantaggiare di più gl'interessi del fondo del culto, gl'interessi del demanio, io credo che non si conseguirà questo scopo.

Una delle cause che hanno maggiormente promossa la gara nelle censuazioni dei beni ecclesiastici che si sono fatte in Sicilia è precisamente l'interesse locale che era rappresentato dai procuratori della Chiesa e dalle corporazioni religiose. Questo interesse dei corpi morali faceva sì che le operazioni di coloro che concorrevano alle censuazioni non erano così facilmente combinate in danno dell'opera, ed ove se ne voglia la prova, non si ha che a confrontare il risultato che ha dato la censuazione dei beni ecclesiastici con quello che ha dato l'alienazione dei beni demaniali ed anche l'alienazione dei canoni demaniali.

Tutti coloro che si sono succeduti al Ministero delle finanze hanno potuto osservare che l'alienazione dei beni demaniali e dei canoni appartenenti al demanio non ha presentato i risultati di aumento che presenta la censuazione dei beni ecclesiastici.

In parecchi casi si sono verificati dei risultati di diminuzioni, perchè sopra luogo nessuno era interessato all'aumento.

Se voi disinteressate comuni de vantaggio dell'aumento che si può produrre colla gara, non avrete fatto il vantaggio dei comuni e nemmeno il vantaggio dello Stato; se voi conservate il quarto del beneficio ai comuni di quello che si può ottenere colla gara nella censuazione, i $\frac{3}{4}$ di questo beneficio saranno assicurati allo Stato.

Signori, io sono sicuro che il risultato della votazione qualunque egli sia, darà ragione alle parole mie, e che in questa previsione non mi inganno affatto. Ed è perciò che tanto nell'interesse dello Stato, quanto nell'interesse della giustizia, dopochè vedo abbandonato il sistema della metà e del terzo che altra volta si voleva dare ai comuni, e proposto un solo quarto, sottoponendolo ad infinite diminuzioni, e per le chiese monumentali, e per le pensioni, e per i debiti, e per gli averi, spero che si vorrà dare questo quarto anche con quell'aumento relativo che sarebbe il risultato della gara negli atti di censuazione.

Io quindi propongo che al terzo paragrafo del novello articolo 38 sia sostituito l'articolo 38 del precedente secondo progetto della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Toscanelli, il quale propone a quest'articolo 38 il seguente emendamento:

« Il quarto della rendita netta proveniente dalla conversione dei beni delle corporazioni religiose soppresses o dalla censuazione degli stessi beni sarà consegnato ai comuni nei quali erano poste le rispettive case religiose per essere impiegato, sotto pena di decadenza, a favore del fondo per il culto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

« Sulla rendita netta concessa come sopra graverà proporzionalmente il quarto della spesa totale per le pensioni accordate ai membri delle corporazioni stesse, ricadendo a beneficio di essi comuni la cessazione progressiva di dette pensioni. »

TOSCANELLI. L'emendamento che ho l'onore di proporre alla Camera, è identico alla prima proposta della Commissione, con la sola differenza che dove stava scritto *Sicilia*, io ho sostituito *Regno d'Italia*. Questo emendamento è stato accettato da altri sessanta deputati, con una modifica che è quella la quale riguardava i beni delle corporazioni religiose soppresses con leggi anteriori, modifica alla quale di buon grado mi sono associato, apponendo la mia firma all'emendamento di questi sessanta deputati.

Gli onorevoli colleghi di Palermo, di Nicosia e di Caltagirone, che mi hanno preceduto, hanno notate delle forti differenze tra la prima proposta della Commissione e la proposta attuale.

Io ben volentieri mi associo alle osservazioni che hanno fatte per questo riguardo, ma vi sono altresì delle differenze, che si sono astenuti di rilevare.

La nuova dizione della Commissione stabilisce che ai soli comuni della Sicilia i beni debbono esser con-

segnati al primo gennaio 1867, ed ha un'alinea che fa pei comuni di quella parte d'Italia un particolare favore. L'emendamento invece che ho avuto l'onore di proporre insieme a 60 colleghi, s'ispira a ben diverso principio, cioè a quello dell'eguaglianza ed imparzialità, per tutte le provincie dello Stato. Ma poichè in questa discussione piuttosto di opporre argomenti ad argomenti, continuamente si sposta la questione, e si portano ragioni per esercitare una influenza sull'animo nostro, io innanzi tutto stimo opportuno di sgombrare il terreno da cosiffatte ragioni.

Ieri l'onorevole Lazzaro ci diceva: votiamo in questo modo, altrimenti è probabile che sarà ritirato il progetto di legge.

Ebbene, signori, se questo io credessi forse mi sarei astenuto dal prendere la parola, ma invece abbiamo innanzi a noi un progetto d'iniziativa parlamentare; non esiste più il progetto del Ministero, il progetto è fatto dalla Commissione, dietro incarico ricevuto dalla Camera, sulla proposta di alcuni deputati. In conseguenza lungi da noi questo sospetto e questo timore, il Ministero, anche volendo, non potrebbe ritirare il progetto di legge, perchè la legge è l'iniziativa del Parlamento, perchè della legge il Parlamento è padrone.

L'altro argomento è quello che venne addotto da un altro membro della Commissione, il quale disse che bisogna votare in questo determinato modo, onde permettere al Governo di far sopra questi beni un'operazione di credito. Ma a meno che la Camera non cambi parere, si oppone ad una tale operazione di credito il disposto testuale della legge, perchè l'ultimo alinea dell'articolo 11 prescrive che con legge posteriore sarà provveduto all'alienazione dei beni.

L'onorevole Mancini che certo è uno dei primi giureconsulti del regno, notava come essendosi inserita nell'articolo la parola *alienare*, anzichè quella di *vendere*, era interdetto non solo di vendere i beni, ma d'alienarli in tutto od in parte in qualsiasi maniera.

Ieri l'onorevole Capone domandava a questo riguardo una spiegazione all'onorevole guardasigilli, e la spiegazione del guardasigilli su questo punto non poteva essere più precisa e più chiara.

In conseguenza porto ferma opinione che la possibilità di fare quest'operazione di credito, come sempre si dice, sia assolutamente esclusa stante il testo dell'articolo 11, qualora la Camera con disposizione posteriore non accordi questa facoltà al Governo.

Lascierò gli altri argomenti, quelli cioè da cui si vuole inferire che chiunque prende in questo recinto la parola, ha in animo di far sì che il progetto non riesca.

Abbandono questo argomento, inquantochè le opinioni che in altro recinto espressi a questo riguardo per parte mia almeno mi fruttarono guerra acerba del partito clericale, e mi condussero in ballottaggio col mio avversario politico l'onorevole barone Vito D'On-des Reggio. (*Movimenti*)

Egli viene sempre innanzi colle ragioni speciali per la Sicilia; fu con simil genere di argomentazioni che il regno d'Italia si accollò 67 milioni dei debiti dei comuni di quella parte del regno; fu per questo motivo che votammo strade per 14 milioni per l'isola di Sicilia, fu con questo pretesto che ieri mantenemmo in quella provincia la legge del 1862.

Ma, signori, da cammino così sdruciolevole non si arresteremo giammai? e dove andremo alla fine! Pensiamo bene e cessa facciamo abbandonando il principio della perfetta uguaglianza tra tutte le provincie del regno.

Ora, o signori, sapete cosa ho sentito dire da taluno? Ho sentito dire che essendosi questa questione della distribuzione dei beni grandemente agitata nel passato Parlamento, si è voluto adesso creare una maggioranza fittizia aderendo ai desiderii degli uni, e non appagando i desiderii degli altri.

Io conosco troppo la innocenza del proponente e della Commissione a questo riguardo per essere convinto che non sia stata questa la loro intenzione, ma bisogna convenire che non mancano argomenti per inferirne deduzioni di questa natura.

Quanto alla questione di merito essa è stata più e più volte trattata, e specialmente fu sviluppata in una bella relazione che l'anno scorso presentò alla Camera l'onorevole Corsi riferendo sulla legge Vacca. In quel controprogetto del quale fra i commissari mi piace rammentare gli onorevoli deputati Ricasoli (Bettino), Borgatti, De Luca e Corsi si è sostenuto dalla Commissione alla unanimità il principio che tutti i beni appartenenti alle corporazioni religiose od a qualunque ente morale debbono servire esclusivamente per le spese del culto, e che ogni rimanente debbe essere distribuito tra i cittadini dei luoghi nei quali i beni si ritrovavano.

Questo stesso principio di dare tutto pel culto, alle provincie ed ai comuni, fu sostenuto l'anno decorso dall'onorevole Rattazzi. Esso propose alla Camera un emendamento del seguente tenore al progetto portato dal Ministero, col quale si dava tutto al demanio:

« La rendita così iscritta s'intende devoluta per metà ai comuni ed alle provincie ove le case soppresse avevano la loro sede, per essere destinata ad opere di beneficenza ed istruzione, non che ad opere pubbliche. L'altra metà finchè sia definitivamente provveduto con legge al servizio del culto, apparterrà allo Stato, il quale però sarà tenuto a distribuirlo nel modo e nell'ordine di priorità seguente, cioè: 1° a portare la congrua dei parroci e vice-parroci al *minimum* fissato nella tabella annessa alla presente legge; 2° a provvedere agli oneri parrocchiali. »

A quest'emendamento, fra i deputati presenti, sono firmati: Rattazzi, Ferraris, Molinari, Ara, Chiaves, Bottero, Ranco, Boggio, Polti, Massa, Capone, Bellazzi, Brida, Manzoni, Biancheri, Marazio, Fossa, Depretis,

Sanguinetti, Cavallini, Ricci Giovanni, Plutino Agostino, De Sanctis Francesco, Camerini, Spinola, Meliana, Malenchini, Valerio.

Altro emendamento anche più largo, il quale propone di dare metà ai comuni e metà alle provincie, fu presentato dall'onorevole Crispi e dai suoi amici politici, ed è del seguente tenore:

« I beni degli enti morali religiosi aboliti con questa e con le precedenti leggi saranno convertiti in rendita 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico del regno. La rendita che ne risulterà, detratti gli oneri per le pensioni dovute ai religiosi usciti dal chiostro, e per le spese del culto, sarà devoluta metà alle provincie e metà ai comuni ove gli enti morali suddetti aboliti ebbero sede, dividendoli in proporzione dei beni da loro posseduti; le provincie ed i comuni dovranno impiegare la rendita in istituti di beneficenza, di pubblica istruzione ed in opere di utilità provinciale e comunale. »

Questo emendamento porta le firme dei seguenti deputati che stanno fra noi: Crispi, Cordova, Mordini, Tamaio, Gravina, Curzio, Venturelli, Majorana Benedetto, Camerata-Scovazzo Francesco, Majorana Salvatore, Fabrizi, Botta, La Porta, Miceli, Cairolì, Sineo, Trigona, Calvino.

Ora, quando l'anno decorso tanti deputati così autorevoli ancora per le alte posizioni politiche che hanno avuto nello Stato hanno domandato la totalità di questi beni, io non so davvero comprendere come oggi si debba far le meraviglie se noi facciamo una domanda così tenue, così moderata qual è quella di domandare soltanto il quarto.

Non isponderò molti argomenti per provare la giustizia di questa domanda, in quanto che, lo ripeto, i nomi che ho citato sono così autorevoli ed il loro numero è tale che niuno di essi sarà per contraddire l'opinione così chiaramente altra volta manifestata; ritengo già assicurata al nostro emendamento la maggioranza della Camera, e mi pare quasi inutile ogni discussione.

Debbo notare un'altra differenza che nel parlare mi era sfuggita di mente, ed è il principio dell'ammortamento introdotto nell'articolo.

Un principio di economia così grave come quello dell'ammortamento, principio che fu discusso nella passata Camera, principio contro il quale il Parlamento si pronunciò, si vuole introdurre in quest'articolo di straforo e di sbieco, e mentre la Commissione ha sempre detto di voler semplificare le questioni per far presto, viene proponendo una questione che, se si dovesse trattare con quell'ampiezza che essa meritar richiederebbe moltissimo tempo.

Adunque, o signori, risulta da quello che ho detto nel principio del mio discorso che, essendomi unito all'emendamento dei 61 deputati, ritiro il mio, essendovi una differenza che mi pare lo migliori, e, mentre

ritiro il mio e raccomando alla Camera quest'emendamento, che altronde io stesso ho firmato, sono convinto che la Camera non seguirà la Commissione nel principio della disuguaglianza nel quale si è collocata, e che qualunque sia per essere il nostro voto, corrisponderà al principio dell'eguaglianza e dell'imparzialità per tutte le provincie dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti Coriolano propone la seguente aggiunta all'articolo 38 per alinea o capoverso terzo :

« Conforme disposizione si estende ai comuni dell'Umbria che nel 1860 si trovavano nelle condizioni della Sicilia. »

Il proponente ha la parola.

MONTI CORIOLANO. Posso assicurare la Camera che solo un sentimento di giustizia, e di pretta giustizia (prego a ben avvertirlo e crederlo) mi trasse a proporre fin da principio l'aggiunta all'articolo 38 che è stata testè letta dall'onorevole nostro Presidente. Ed il motivo imperioso che mi trasse a quest'atto si fu il vedere che nel concetto della Commissione e del Governo stava l'eccezione per la Sicilia; la quale è stata sin qui cotanto dibattuta ed è a tutti noi nota. Questa eccezione, come vi è stato eloquentemente esposto da un distinto deputato di quella regione, dipende dal gran novero di beni appartenenti alle corporazioni religiose che si sono accumulati per varie vicende nell'isola, e i cui proventi non si possono oggi sottrarre a beneficio dell'isola stessa senza procurare dei danni, dei quali parimenti vi è stata fatta larga ragione nei discorsi precedenti.

La causa di questo gran cumulo di beni, è stata egregiamente notata: dipende dal non avere mai l'isola avuto incameramento, ossia indemaniazione dei beni ecclesiastici, e se un inizio ebbe di questa, la medesima non si estese, nè portò quei larghi frutti che si sono verificati in tutto il resto d'Italia.

Nella stessa e quasi identica condizione si trova l'Umbria, attesochè nemmeno in quella provincia fu applicata per l'addietro su larga scala l'indemaniazione; e questo fatto importante è constatato fino dal preambolo del decreto 11 dicembre 1860, del regio commissario dell'Umbria stessa, il quale dice: che in quelle provincie non ebbe effetto il decreto imperiale francese 7 maggio 1810 sulla demaniazione dei beni ecclesiastici; e l'effetto non potè nascere appunto pel precipitare dei grandi eventi politici che succedettero in quell'epoca, stante che dopo pochi anni il Governo francese ebbe a perdere il dominio di quelle provincie.

Ed io posso aggiungere che al ritorno del dominio pontificio, essendo l'Umbria l'antemurale di Roma clericale, le poche corporazioni religiose ed altri istituti ecclesiastici che avevano subito un primo iniziamento di demaniazione furono incontanente reintegrati, premendo troppo a Roma che nell'Umbria stesse il nerbo della sua milizia, vale a dire che vi fossero in gran numero

frati di ogni sorta. Questa circostanza differenzia l'Umbria, come differenzia la Sicilia, da tutto il resto d'Italia; e differenzia l'Umbria anche dalle altre provincie già appartenenti al Governo pontificio, inquantochè le Marche e le Romagne subirono le vicissitudini della prima repubblica francese e furono da lungo tempo incorporate al regno italico, e poterono così conseguire i vantaggi che derivarono da quel primo esperimento del nostro essere nazionale. Nasce pertanto, pare a me, dalle particolarità predette dell'Umbria, il motivo essenziale ed impellente d'includerla nell'eccezione della Sicilia.

DE BLASIO TIBERIO. Domando la parola.

MONTI CORIOLANO. *Ubi eadem ratio, ibi eadem iuris applicatio.* È massima che m'insegnano i grandi giureconsulti che siedono in questa Camera. Per la qual cosa, mio assunto è provare che l'Umbria proporzionalmente dà al demanio maggiore copia di beni appartenenti alle corporazioni religiose di quanto ne dia la stessa Sicilia, ed i danni di questo passaggio di proprietà, il cui reddito netto ammonta a circa 2 milioni, non può non manifestarsi in piccole città decadute ed impoverite dal servaggio che hanno sofferto, e da tanti motivi che non giova qui ricordare.

Bensi alloraquando io faceva la proposta testè ricordata e stampata sul foglio che sta sotto gli occhi di tutti, non era prodotta la mozione di tanti nostri colleghi, quale è quella sottoscritta da 60 o 70 deputati, cui ha accennato pur dianzi l'onorevole Toscanelli.

Quanto la mia tesi era speciale, e quasi direi consentanea e pedissequa alla eccezione voluta dal Governo e dalla Commissione, altrettanto la proposta in discorso scende in un campo diverso, entra nelle generalità e nella massima, portando la rifusione intera dell'articolo 38 in questione.

Nel più è compreso il meno, e quindi non si addice a me di farmi propugnatore del meno a scapito del più; ne lascio il compito a chi crede, e reputo convenienza parlamentare di dover cedere il terreno agli oratori che sosterranno la proposta generale testè accennata; ed a ciò molto più m'induco, dacchè è stata anche dalla Commissione accettata, non dirò se in modo soddisfacente e realizzabile. Invece mi riservo di parlare, se e come converrà, per isvolgere la mia proposizione speciale, allorchè la Camera si sarà pronunziata sulla proposta di massima che andiamo a discutere.

Prego pertanto il signor presidente di riservarmi questa facoltà...

PRESIDENTE. Piuttosto che riservarsi la parola, io credo che potrebbe esporre sin d'ora le sue ragioni. Io ritengo che la Camera desideri che tutti quelli i quali hanno proposto degli emendamenti vengano immediatamente a svolgerli.

MONTI CORIOLANO. La mia tesi essendo del tutto spen-

ciale, e dipendente dal risultato che terrà dietro alla discussione che va ad aprirsi sull'articolo riformato della Commissione, io in verità credeva fosse meglio che mi riservassi la parola per isvolgere l'aggiunta a miglior opportunità.

PRESIDENTE. Poichè vuole riservarsi la parola, io non mi oppongo.

I deputati sottoscritti hanno proposto quest'emendamento all'articolo 38 :

« Il quarto della rendita netta proveniente dalla conversione de' beni delle corporazioni religiose sopresse colla presente legge, e con altre anteriori, o proveniente dalla censuazione degli stessi beni sarà consegnato a' comuni ne' quali erano poste le rispettive case religiose, per essere impiegato, sotto pena di decadenza, a favore del fondo per il culto, in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione.

« Sulla rendita netta, concessa come sopra, graverà proporzionatamente il quarto della spesa totale per le pensioni accordate a' membri delle corporazioni stesse, ricadendo a beneficio di essi comuni, la cessione progressiva di dette pensioni.

« Tozzoli — Arcieri — Lovito — Salvagnoli — Servadio — Lo Monaco — Sprovieri — Curzio — Plutino Agostino — Luzi — Panciatici — Del Zio — De Sanctis — Romano Giuseppe — Carbonelli — Avezzana — Ricciardi — Molinari — Pianciani — Cannella — Pelagalli — Ciccarelli — Di Blasio Scipione — De Blasio Tiberio — Balsano — Paparo — Leonii — Bracci — Capone — Marccone — Della Monica — De Witt — Manetti — Di San Donato — Morelli Carlo — Monzani — Polti — Rogadeo — Solidati — Toscanelli — Volpe — Bove — Golia — Bellazzi — Carcani — Greco Antonio — D'Alaya — Puccioni — Brunetti — C. Vecchi — Rossi — Guttierrez — De Benedetti — Demaria — Colocci — Mauro — Pulce — Toscano — Morosoli — Raffaele — De Riso — Camerini. »

La parola è all'onorevole Tozzoli.

TOZZOLI. Mi riservo di parlare dopo.

PRESIDENTE. Parli allora l'onorevole Lovito.

LOVITO. L'emendamento che unitamente ad altri onorevoli colleghi ebbi l'onore di firmare, è stato in massima adottato dalla Commissione, ed esso non è stato punto contraddetto da nessuno degli oratori che parlarono fin qui. Infatti gli onorevoli Calatabiano, D'Ondes e Cordova parlarono relativamente al terzo alinea dell'articolo 38, quale è stato ultimamente proposto dalla Commissione. Ora, tenuto conto di queste circostanze, per l'economia della discussione, io pregherei l'onorevole presidente di volermi riservare la parola

dopo che alcuno lo avrà combattuto, posto che vi sia un contraddittore.

SELLA. Domando di parlar contro.

PRESIDENTE. Il contraddittore è già pronto, ed è l'onorevole Sella. Darò dunque la parola all'onorevole Sella...

MINGHETTI. Io credo di essermi iscritto contro questo emendamento. Del resto, non ho nessuna difficoltà di cedere la parola all'onorevole Sella.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti è iscritto contro l'ultima proposta della Commissione. Parli dunque...

LANZA GIOVANNI. Perdoni, signor presidente, credo che sia stato depresso sul banco della Presidenza un emendamento firmato dall'onorevole Sella e da me.

PRESIDENTE. È stato inviato un emendamento firmato dagli onorevoli Lanza e Sella, e così concepito :

« I sottoscritti propongono come emendamento che venga sostituito all'articolo 38 del terzo progetto della Commissione l'articolo 38 del secondo progetto della medesima. »

L'onorevole Minghetti ha domandato la parola contro l'ultima proposta della Commissione, e l'onorevole Sella contro l'emendamento firmato dagli onorevoli Tozzoli, Lovito ed altri.

Ma avendola domandata prima l'onorevole Minghetti, io darò a lui la parola.

MINGHETTI. Non ne abuserò certamente. Signori, io parlai contro l'articolo 11 in nome della libertà, e in nome degli interessi economici e finanziari. Pareva a me che il modo, non il principio della conversione, ma il modo con cui si intende di farla non fosse tale da produrre quei risultati che molti ragionevolmente speravano.

Bensì io diceva parermi che incamerandosi i beni delle corporazioni religiose, per i quali non rimaneva altro onere che la pensione vitalizia di religiosi superstiti, fosse il caso di fare qualche operazione su di essi utile alle finanze. Fu detto allora che tutto che riguardava destinazione dei beni doveva rimandarsi ad altro tempo, e l'articolo 11 fu votato quale era dalla Commissione proposto.

Oggi all'ultim'ora il concetto della destinazione dei beni delle corporazioni religiose ricomparisce, ma secondo il mio avviso ricomparisce in modo diverso da ogni aspettativa, e poco conforme all'interesse delle finanze.

Io dirò dunque in breve le ragioni che mi inducono a votare contro l'articolo 38, come dissi già quelle che mi inducevano a votare contro l'articolo 11; e qualunque sia l'esito della votazione, io avrò adempito almeno ad un debito, tanto maggiore quantochè finora non ho sentito su questo alcuna voce che propugni veramente l'interesse della finanza.

La Commissione vi propone di dividere in quattro parti la rendita pubblica la quale risulterà dalla conversione dei beni delle corporazioni sopresse: di

darne un quarto ai comuni, destinare gli altri tre quarti all'ammortamento.

Parliamo prima dei comuni. Io credo di esser stato dei primi e certo dei più zelanti a chiamare l'attenzione della Camera passata e della presente sul grave argomento dei bilanci provinciali e comunali. Io dissi che non bisognava solo preoccuparsi dell'interesse dell'erario; che anzi era vano lo sperare che un vero e stabile assetto si potesse dare alla finanza, se non si assettavano in pari tempo anche le finanze delle provincie e dei comuni. Questo medesimo concetto l'ho propugnato nel seno della Commissione pei provvedimenti finanziari, e avrei desiderato si fosse svolto più ampiamente il concetto dell'onorevole ministro, circa la tassa locale da dare ai comuni. Ma ammesso questo principio, è egli conveniente nelle condizioni presenti della finanza, il dare una parte di queste rendite ai comuni? È egli opportuno il farlo? Io credo di no. E mi sia lecito ripetere che se la Camera vorrà un giorno esaminare ponderatamente la condizione finanziaria delle provincie e dei comuni, secondo i dati statistici che abbiamo, e secondo le nuove leggi amministrative e la facoltà di imporre tasse, io ne sarò lieto e potrà uscirne una legge che dia soddisfazione ai comuni e alle provincie. Ma il dare oggi un quarto di queste rendite, non secondo i bisogni dei comuni, ma secondo la posizione delle case soppresse, a me pare improvvido, infausto al credito pubblico. Ho udito due osservazioni alle quali convien rispondere.

Perchè si dice deve darsi un quarto della rendita delle corporazioni soppresse alla Sicilia e non alle altre provincie d'Italia? Ma, signori, è evidente la diversità in cui si trova la Sicilia (su questo punto) coll'intero regno d'Italia; essa non ha avuto mai leggi di secolarizzazione come le altre parti d'Italia, ove furono soppressi gli ordini religiosi e convertiti in uso di beneficenza e di istruzione; essa porge da se sola quasi il terzo della totalità dei beni, la rendita dei quali supera notabilmente il servizio delle pensioni; essa ha avuto una quasi promessa di parziale ristoro in tutte le leggi su questo tema presentate alla Camera; tutte queste circostanze dico, richiegono per la Sicilia una vera eccezione. Nè si dica coll'onorevole Toscanelli, che alla Sicilia è stato dato un altro beneficio, quando fu messo a carico del tesoro per un milione e mezzo circa di annua rendita pei debiti dei comuni, imperciocchè quello non fu altro che l'adempimento di un decreto il quale era stato stabilito prima dell'annessione della Sicilia al regno d'Italia, e fu giustificato da ragioni svolte nella relazione a S. M. che accompagnava quel decreto.

E l'onorevole Toscanelli avrebbe dovuto meno d'ogni altro far questo appunto, inquantochè non può ignorare che prima dell'annessione della Toscana molte concessioni erano fatte a vantaggio di questa provincia che furono scrupolosamente osservate; dunque l'eccezione per la Sicilia ha le sue giustificazioni nè io potrei dis-

sentire tampoco dalle osservazioni che l'onorevole Cordova ha fatto sull'interpretazione di questa legge, ed auguro, che essa sia accettata dalla Commissione. Si parla sempre di eguaglianza, ma l'eguaglianza ha fondamento nella giustizia, nel *reddere suum cuique*, non nello spianare tutto ad un solo livello, ed avvi qualche volta un'eguaglianza esterna che non è altro che l'oppressione dell'uno a vantaggio d'un altro.

Signori, vi prego di considerare che accettando il principio di dare un quarto di questi beni ai comuni, noi siamo per logica necessità condotti alla conclusione che ne ha tratto la stessa Commissione, cioè che la misura non sarà solo applicata ai beni presenti, ma dovrà avere una forza retroattiva eziandio pei beni che furono presi colla legge del 1855 in Piemonte, con quella del 1860 nell'Umbria e nelle Marche, con quella del 1861 in Napoli, quando furono soppresse le corporazioni religiose. Ora domando se nello stato attuale delle nostre finanze è utile, è conveniente fare questo? È questo il modo di rialzare il credito? Si dice che i comuni non avranno subito il quarto della rendita, ma l'avranno soltanto fra molti anni, e di mano in mano che s'estingueranno le pensioni dei religiosi. Ma, allora, a che pro così disporre? Studiamo le condizioni delle provincie e dei comuni, studiamole a tutt'uomo nell'intento di migliorarle, ma non veniamo a pregiudicare il credito italiano con una previsione che a detta degli stessi suoi difensori, non produrrà per ora nessun vantaggio alle medesime.

Nelle proposte della Commissione v'è una seconda parte che mi sembra inopportuna.

La Commissione propone di consacrare all'ammortamento del debito pubblico le tre quarte parti della rendita che sarà liberata dopo la fine delle pensioni.

Io non credo che si possa entrare ora in una discussione che sarebbe troppo vasta. Ma chi è fra voi, signori, che non sappia quante dispute si sono fatte e nei libri e nei Parlamenti sulla convenienza dell'ammortamento? Chi è di voi che non abbia pensato che mentre lo Stato ha bisogno di ricorrere al credito pubblico, l'ammortamento non è altro che il dar coll'una mano quello che si prende coll'altra, con questa differenza che ciò che si prende è più caro di ciò che si dà?

Comprendo l'ammortamento in Inghilterra dove il bilancio lascia degli avanzi, lo comprendo anche in Francia, e nondimeno oggi vi ferve discussione molto viva. Ma come mai la Camera italiana oggi, a proposito dei beni delle corporazioni religiose, in un ultimo articolo della legge, con un emendamento quasi improvviso, vorrebbe essa introdurre l'ammortamento senza ampia discussione? Fissare così un principio economico, che contraddice almeno in parte al sistema attuale delle nostre finanze?

Senza addurre tutte le ragioni che militano contro questo provvedimento, per ora mi limito a dire che a me pare almeno inopportuno alla fine d'una legge

che ha tutt'altro scopo, introdurre un principio nuovo rispetto alla nostra presente legislazione finanziaria.

Signori, io avrei desiderato che dall'asse ecclesiastico potessero le finanze ritrarre un capitale netto che efficacemente cooperasse al loro restauro: mi pareva possibile conciliare questo risultato col principio della libertà della Chiesa e colla separazione effettiva della Chiesa e dello Stato; ora sopprese così le corporazioni, ne desidero almeno il maggior possibile vantaggio pel servizio dello Stato.

Signori, le elezioni attuali si sono fatte in gran parte al grido di *economie*. Era naturale che dal paese che era stato colpito da tante imposte, che doveva sottostare a tanti sacrifici, sorgesse un'accusa, talora anche esagerata ed ingiusta, che di economie assai poche se ne erano fatte: era naturale che ai nuovi rappresentanti principale e chiaro compito fosse demandato di dar opera alle economie. Quante economie abbiamo fatto sinora da che la Camera è aperta? Ognuno risponda secondo la sua propria coscienza. Ma almeno, o signori, nel momento che noi stiamo per scioglierci, non dimentichiamo i bisogni dello Stato, e non vogliamo compiere la nostra carriera parlamentare compromettendo una parte di quei beni, che sono come l'ultima riserva ove le nostre finanze possono attingere. (*Segni di assenso*)

PISANELLI. Ora che sono venute in luce tutte le obiezioni animate da diversi intendimenti, che si possono fare contro la proposta della Commissione, io credo che sia mio debito giustificarla, al che adempirò ribattendo tutte queste accuse.

Voci. Più forte!

PISANELLI. Signori, gli onorevoli D'Ondes, Calatabiano e Cordova hanno trovato che la proposta della Commissione era ingiusta, perchè danneggiava la Sicilia.

Gli onorevoli Toscanelli e Monti hanno ripetuto l'accusa d'ingiustizia per una diversa ragione, perchè, cioè, si era concesso alla Sicilia più di quello che aveva diritto ad ottenere in confronto alle altre parti del regno. Da ultimo l'onorevole Minghetti, a cui si è aggiunto il Sella, e con mio rincrescimento veggio aggiunto ancora il presidente della Commissione, trovano giuste le disposizioni per la Sicilia, ma ingiuste per gli altri comuni del regno. Evidentemente, o signori, queste accuse si combattono a vicenda.

I discorsi dell'onorevole D'Ondes-Reggio, degli onorevoli Calatabiano e Cordova sono contraddetti dai discorsi dell'onorevole Toscanelli, ed in parte dalle cose allegate dall'onorevole Minghetti. Nondimeno io esporrò le ragioni per le quali venuti innanzi alla mente della Commissione i vari concetti che oggi sono opposti contro la sua proposta, non poterono ottenere la sua approvazione. L'onorevole D'Ondes-Reggio, quando ha cominciato a parlare di quest'argomento, ha dichiarato che egli approvava la proposta della Commissione. In quel punto mi sono sentito felice di aver potuto una

volta trovarmi d'accordo in questa discussione coll'onorevole D'Ondes-Reggio, ma il suo linguaggio si è mutato a misura che il suo discorso procedeva, e dopo aver approvata la proposta del quarto, giunto alla metà del discorso, ha richiesto la terza parte dei beni, ed in ultimo, signori, ha detto che la metà era anche poco. (*ilarità e movimenti*)

D'ONDES-REGGIO. Ho detto sempre la metà.

PISANELLI. Ma la quarta, la terza parte, e la metà dei beni, egli reclama in natura, quali si trovano oggi in Sicilia. Le ragioni che ha addotte in appoggio di questa sua richiesta, non hanno fondamento, non possono essere accolte dalla Camera. Egli ha detto: voi dovete questo quarto, ma lo dovete quale esso è, non già mutandolo e snaturandolo. Questo discorso si poggia sopra un preliminare, intorno al quale si è discusso molto tempo, e che ora non voglio discutere.

Certo è, che se questo emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio fosse accolto, farebbe cadere tutta la legge, poichè il sistema tenuto nella legge è che tutti i beni passino al demanio, ed il demanio iscriva una rendita corrispondente a questi beni, e questa rendita costituisce il fondo del culto, il quale rende una parte di essa ai comuni. Ai comuni, io credo, tornerà più vantaggiosa questa rendita che non tornino i beni stessi, poichè ognuno conosce, come nei comuni l'amministrazione dei beni porti fastidi, e qualche volta torni poco profittevole ai comuni medesimi; ma quando innanzi agli occhi dei comunisti c'è una rendita certa, immutabile, indubitabilmente questa rendita non sarà sprecaata, ed avrà un'utile destinazione, poichè ognuno saprà quanta sia questa rendita, e sarà diligente a richiederne un'applicazione certa ed utile pel comune.

L'onorevole D'Ondes-Reggio per sostenere il suo assunto ha toccato delle origini della proprietà della Chiesa in Sicilia ed ha detto che Ruggero restituì alla Chiesa i beni che erano della Chiesa.

Veramente dicendo ciò, si mette in contraddizione con Ruggero stesso, perchè Ruggero quando dotò la Chiesa disse: dono questi beni *de thesauris meis*. Io non credo veramente che Ruggero avesse portato i beni di Calabria in Sicilia; ma è certo che il paese dove il diritto della Corona sopra i beni della Chiesa sia meno contestabile, è appunto la Sicilia, e se l'onorevole D'Ondes afferma il contrario si pone in contraddizione con tutti gli scrittori di Sicilia, cominciando dal Malaterra cappellano dello stesso Ruggero. Non seguirò più oltre l'onorevole D'Ondes nelle sue digressioni storiche; esse sono inutili.

L'onorevole Calatabiano non richiedeva i beni in natura quali essi sono, ma egli voleva la rendita, e così attenuava le richieste dell'onorevole D'Ondes, e quasi pareva che consentisse con la Commissione.

Se non che, egli aggiungeva: voi date la rendita derivante dall'articolo 11, ed accertata secondo i modi indicati in quell'articolo; noi vogliamo invece la ren-

dita effettiva di questi beni, siccome risulterà dalle stime.

Non contraddiceva l'onorevole Majorana-Calatabiano che dalle discussioni fatte risulti come la rendita accertata nei modi stabiliti dall'articolo 11 sia equivalente alla rendita vera, ma osservava che un'equivalenza ed una corrispondenza, quando si tratta di pagare il debito del quarto ai comuni, non poteva essere misura giusta ed accettabile assolutamente.

La Camera ricorda per quali ragioni fu stabilito che la rendita si liquidasse a norma della tassa di manomorta; principalmente a questo concetto fu indotta la Camera dal pensiero di evitare le lungherie infinite, gli atti innumerevoli di procedura, le stime e le perizie a cui si sarebbe dovuto addivenire per accertare questa rendita.

E d'altra parte si trovavano sufficienti guarentigie per l'accertamento, nella legge già votata e nei procedimenti stabiliti.

Ma se questa rendita equivale al vero, per quanto possono equivalere i procedimenti intesi a determinare una rendita; se le stime e le dichiarazioni hanno sempre qualche cosa di dubbio, e quando l'avete anche scrutinate ed accompagnate da tutte quelle guarentigie che potete desiderare migliori, neppure possono tranquillare siffattamente la vostra coscienza da ritenere infallibili i risultati, non comprendo perchè non dobbiate contentarvi delle norme stabilite nell'articolo 11; non comprendo perchè, rispetto alla Sicilia, si dovrebbe tenere un procedimento diverso da quello che è già sanzionato per tutte le altre parti del regno, e che, si accerti l'onorevole Calatabiano, non potrebbe portare prove migliori.

MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola per uno schiarimento.

PISANELLI. Ad ogni modo, sotto quest'aspetto medesimo la Sicilia si trova in una condizione molto migliore, poichè la censuazione, avvenuta già per i tre quinti dei beni, mette fuori d'ogni disputa il valore dei beni stessi, mette fuori d'ogni controversia la rendita stessa di questi beni; e la rendita che per tre quinti è risultata dalle censuazioni, a cui dava tanta importanza l'onorevole Cordova, mostra come non sia a temere che la Sicilia sia da quest'operazione danneggiata.

CORDOVA. Domando la parola per un chiarimento di fatto, a suo tempo.

PISANELLI. Ma il sistema proposto dall'onorevole Majorana, non si potrebbe eseguire. Rammentate che, giusta la legge, i beni passano al demanio, il quale iscrive sul fondo del culto una rendita corrispondente ad essi, accertata secondo le denunzie verificate degli attuali possessori. Ora come mai si concepirebbe che il fondo del culto che riceve una rendita secondo queste norme, nel consegnare poi ai comuni la quarta parte di essa debba procedere a nuove verifiche? Noi abbiamo aggravato il fondo del culto di oneri tali da do-

ver dare al medesimo facoltà di contrarre dei prestiti per soddisfare a' suoi pesi: or se gl'imporrete l'obbligo di rendere a' comuni una rendita che dovesse accertarsi con norme diverse da quelle secondo le quali esso la riceve, voi potrete in tal guisa sottoporlo a condizioni molto inferiori a quelle in cui voi credete d'averlo posto. La rendita accertata co' nuovi modi potrebbe riuscire diversa da quella che dalla estimazione della tassa di manomorta, ed il fondo del culto potrebbe trovarsi gravato di obbligazioni da voi non prevedute: se volete accettare la proposta dell'onorevole Majorana-Calatabiano, bisogna innanzi tutto mutare tutto il sistema della presente legge. L'onorevole Cordova conveniva di ciò. Egli diceva che non i beni in natura, non la rendita secondo un sistema nuovo da stabilirsi tra il fondo del culto ed i comuni, ma una rendita secondo l'articolo 38 prima proposto dalla Commissione doveva attribuirsi a' comuni di Sicilia.

L'onorevole Cordova ha dato un'interpretazione a quell'articolo che può essere giusta, ma che non è uniformemente accettata dai membri della Commissione.

Lasciamo la prima proposta della Commissione, dapoi ch'egli partiva dal concetto che la nuova proposta diminuise quella parte che alla Sicilia era stata già data: veniamo alla sua proposta rispetto all'articolo novellamente recato dinanzi alla Camera. Che cosa dice l'onorevole Cordova? Egli vuole che le censuazioni costituiscano la base su cui si debba determinare la rendita, e quindi la quarta parte che vuolsi attribuire alla Sicilia.

L'onorevole Cordova ha ragione finchè si parli delle censuazioni avvenute. Ma l'onorevole Cordova non si contenta di ciò; voi, egli dice, defraudate la Sicilia di quella plusvalenza che potrebbe acquistare questa rendita colle censuazioni avvenire; voi consegnate la rendita nel 1867, ma nel 68, nel 69, nel 70 si possono fare altre censuazioni; queste censuazioni fatte nel 68, nel 69, nel 70, possono far salire la rendita, e la Sicilia perderà questa plusvalenza.

Per verità io non comprendo come con giustizia si possa affacciare questa pretesa. Quando un contratto o un provvedimento qualunque ha per oggetto una rendita, questa deve calcolarsi per quello che è nel tempo di quel contratto o di quel provvedimento, e non già secondo le speranze dell'avvenire.

I beni della Sicilia sono stati per tre quinti censiti, ed è stato un gran vantaggio. L'onorevole Cordova mi fa un segno negativo: se le informazioni ricevute dal ministro di grazia e giustizia sono esatte, noi abbiamo ragione di affermare che i beni censibili sono già stati per tre quinti censiti.

CORDOVA. In alcune provincie.

LANZA GIOVANNI. Anche di più.

PISANELLI. Anche di più aggiunge l'onorevole Lanza presidente della Commissione che ha studiato con ogni diligenza questo argomento.

Adunque questa pretesa mutazione di rendita si ridurrebbe a ben piccola cosa. Ma io domando: se le provincie napoletane venissero a dirvi oggi: volete valutare la rendita attuale dei beni? Oibò! noi non abbiamo rinunciato al beneficio della censuazione e noi l'avremo, se esse vi dicessero questo, voi non potreste contraddirle accettando il sistema dell'onorevole Cordova.

Io non ho preso la parola nella discussione di ieri quando si discusse della estensione della legge del 1862 alle provincie Napolitane, ma la mia opinione non poteva essere ignorata su questo punto. Io ebbi il primo l'onore di proporre al Parlamento italiano, nel 1864, la legge per la conversione dell'asse ecclesiastico, e in quella legge era pure stabilita la enfiteusi come uno de' modi per operare la conversione.

Io concorsi nel 1862 a votare la censuazione per la Sicilia, sperando ancora che si estendesse questa legge in altre provincie in cui poteva anche utilmente applicarsi, e ieri stesso ho votato pel mantenimento dello articolo proposto dalla Commissione, non solo per riformare la legge del 1862 per la Sicilia, ma anche per la fiducia che questa legge potesse tra non molto estendersi alle altre provincie.

Ora, accettando il concetto dell'onorevole Cordova, chiunque, al pari di me, si trova nell'aspettazione che i beni ecclesiastici delle provincie napoletane debbono esser pure censiti, potrebbe dirvi che non avete diritto a liquidare la rendita de' beni esistenti in quelle provincie secondo il valore attuale, ma che dovete invece aspettare le future censuazioni.

Io credo che questo discorso sarebbe inopportuno, ma credo egualmente inopportuno il discorso dell'onorevole Cordova, imperocchè quando noi consegnamo una rendita ai comuni di Sicilia, noi consegnamo la rendita che c'è, non quella che ci può essere, quantunque mi affretti a riconoscer probabile il credere che questa rendita possa essere aumentata.

Ma se queste domande che si fanno in nome della Sicilia non credo possano meritare l'approvazione della Camera, credo egualmente infondate, e dirò pure ingiuste le domande di coloro che mirano a togliere alla Sicilia quel peculiare beneficio che dava ad esse la proposta della Commissione.

Non si può dubitare, o signori, che la Sicilia si trova in condizioni difficili, e peculiari, la quale verità è suggellata dal contegno che ha tenuto il Parlamento dal primo giorno in cui è stato chiamato a discutere una legge intorno ai beni ecclesiastici, sin ad oggi.

Non si è mai dubitato nè dal Governo, nè dai rappresentanti del paese che la Sicilia, posta in peculiari condizioni, meritasse una speciale considerazione. È indubitato che, unita tutta la famiglia italiana, non si doveva tener conto dei varii valori e dei diversi capitali apportati da ciascuna delle sue parti.

Ma è egli vero che la rivoluzione francese non portò

nella Sicilia, e nella Sicilia soltanto, quei benefici effetti che si verificarono nelle altre parti del regno?

D'ONDES-REGGIO. Malefici.

PISANELLI. È vero o no che le corporazioni religiose non sono state mai soppresse nella Sicilia? È vero o no che la soppressione delle corporazioni religiose in Sicilia, produce, per le condizioni speciali dell'isola, una perturbazione economica in quel paese? È vero o no che la rendita netta dei beni delle corporazioni in Sicilia è di gran lunga superiore a quella che si verifica nelle altre parti d'Italia....

MONTI CORIOLANO. Domando la parola.

PISANELLI. e che si raccoglierà dagli altri beni ecclesiastici che sono in Italia?

E se sono veri tutti questi fatti, o signori, io dico, che il pensiero di giustizia che ha animato la passata legislatura, deve pure animare la presente nel tenere in considerazione speciale tutte queste condizioni della Sicilia.

L'onorevole Toscanelli domandava l'uguaglianza, e con ragione gli era risposto dall'onorevole Minghetti, che l'uguaglianza non è un livellamento, il quale spesse volte può adombrare l'uguaglianza, ma contenere una vera e profonda ingiustizia. Che cosa ha concesso la Commissione alla Sicilia? quello che nessun uomo ragionevole può negare. Ha concesso che la rendita assegnata a tutti i comuni del regno sia fin dal 1867 percepita dalla Sicilia. E se tenete ragione della rendita della Sicilia, voi vedrete che nel fatto non c'è privilegio per essa, che nel fatto si è adempiuto ad un concetto di giustizia, concetto ad un tempo politico e provvido.

Nè credo che alle condizioni della Sicilia possano essere paragonate sotto nessuno aspetto le condizioni della Toscana e quelle delle Marche e dell'Umbria, ricordate segnatamente dall'onorevole Monti. In effetto, l'onorevole Monti diceva: l'abolizione dei chiostrì, la soppressione delle corporazioni religiose non produsse tutti i frutti presso di noi che se ne potevano sperare. Ed io a questo replico: Siete voi certi che nel Napoletano e nel Piemonte la soppressione delle corporazioni religiose abbia prodotto tutti quei frutti che si potevano sperare? Potete voi dimostrare l'impiego utile per quelle popolazioni dei fondi che si ricavarono da questa soppressione? Voi fino ad un certo punto presumete un' inversione di queste somme; ebbene questa presunzione sta contro di voi; ma noi, come voi, possiamo dire, che veramente quella soppressione non tornò tanto benefica a quei paesi, quanto poteva tornare.

Nè ha alcun fondamento l'altra ragione addotta dall'onorevole Monti, cioè che l'Umbria e le Marche si trovano, anche rispetto alla somma, in condizioni eguali a quelle della Sicilia. Assolutamente c'è un errore in questo conto. Infatti la Sicilia ha una rendita netta di lire 6,246,000; per pensioni dovrebbe pagare lire 3,954,000. È dunque chiaro che la Sicilia ha un su-

pero di circa lire 2,300,000. Le Marche e l'Umbria invece hanno un reddito di lire 3,043,000; pagano per pensioni 2 milioni; ma nelle Marche e nell'Umbria ci sono circa 11 mila mendicanti, le cui pensioni importerebbero in media una somma di oltre 2 milioni: cosicchè, mentre le Marche e l'Umbria hanno un reddito netto di lire 3,043,000, hanno per altra parte un debito di circa 4 milioni.

Da ciò mi pare evidente che la condizione delle Marche e dell'Umbria non possa in alcun modo raggugiarsi alla condizione della Sicilia.

Erano dunque prive di fondamento le querele mosse per la concessione fatta alla Sicilia; nè ho d'uopo di aggiungere, poichè l'onorevole Toscanelli mi ha richiamato su questo punto, che presso a poco la Toscana si trova nella stessa posizione delle Marche e dell'Umbria.

Ma se la proposta della Commissione non può nè deve essere censurata rispetto alla Sicilia, sarà censurabile per le disposizioni che riguardano gli altri comuni?

Per verità mi pareva impossibile che la proposta fatta dalla Commissione su questo punto potesse incontrare la censura della Camera.

Quali sono le ragioni per le quali si è combattuta? Si è detto che la concessione alla Sicilia si comprendeva, ma che rispetto agli altri comuni non era giustificata.

Io dico che ciò che riuscirebbe incomprensibile sarebbe un diverso trattamento tra i comuni di Sicilia e quelli delle altre provincie. Quando avete concesso un quarto de' beni ai comuni dell'Isola, voi vi sentite trascinati da un sentimento irresistibile a fare altrettanto per gli altri comuni del regno: quel sentimento è giusto.

Una disparità di condizione voi la potete giustificare riguardo al tempo nel quale farete entrare i comuni nel godimento della rendita, ma non potete in nessun modo giustificarla rispetto al diritto. Se concedete ad alcuni comuni una parte de' beni per secondare in qualche modo il pietoso intendimento de' fondatori, questa ragione vi sforza ad estendere la concessione a tutti i comuni; se vi muove un fine politico, siete ugualmente forzati ad escludere ogni distinzione; e se da ultimo intendete recare un conforto ai comuni, qualunque distinzione sarebbe irritante ed amara. Ma si dice: per gli altri comuni del regno, è avvenuta una operazione; la Cassa ecclesiastica si è impossessata di questi beni, e sono pure in gran parte passati al demanio. Ciò importa soltanto che per gli altri comuni del regno, si è già fatto quello che in virtù della presente legge dovrà pur farsi per la Sicilia.

Quando la legge sarà eseguita, la Sicilia si troverà nelle stesse condizioni in cui si trovano il Piemonte, il Napoletano, le Marche, e l'Umbria. Ciò che può dedursi dalla differenza notata è che riusciranno

facili e spedite per le altre provincie quelle operazioni che per la Sicilia richieggono ancora un indugio.

Certo da questa diversa condizione non potete trarre alcun argomento per negare agli altri comuni quello che concedete alla Sicilia. Ed io aggiungo essere impossibile allegare una ragione sufficiente a giustificare un diverso trattamento, e a tranquillare la vostra coscienza. Una sola se ne potrebbe allegare, non valida, ma capace ad eccitare il nostro patriottismo, e vincere in tal guisa il nostro animo, quella a cui ha accennato l'onorevole Minghetti, e che credo sarà più ampiamente svolta dagli onorevoli Sella e Lanza, l'interesse dello Stato! Ebbene, o signori, se veramente la concessione fatta a' comuni potesse compromettere gl'interessi dello Stato, io sono convinto che non solo i napoletani, i marchigiani e i piemontesi, ma i siciliani stessi rinunzierebbero quella concessione; e la rinunzierebbero anche in nome dei loro rappresentati, sicuri di essere da costoro approvati.

Alcuni si fanno dello Stato una idea poco esatta, e poco corrispondente al vero.

Essi considerano lo Stato come una astrazione, e credono giovare solo allo Stato que' provvedimenti che volgono ogni profitto a beneficio del pubblico erario, nuocergli quelli che non portano quel risultato. Ma costoro dimenticano che della vita dello Stato, è organo essenziale il comune, che ai danni de' comuni corrispondono quelli dello Stato, e che i vantaggi e i profitti de' comuni, sono vantaggi e profitti dello Stato.

Noi concediamo una larga parte al pubblico erario: non è giusto invidiare o contendere quel poco che si promette ai comuni; e si avverta che questa promessa non toglie alcun sussidio allo Stato, non lo priva oggi di alcuna risorsa.

Noi abbiamo detto proponendo la presente legge ch'essa aveva uno scopo morale e politico, ed era in errore certamente l'onorevole Capone quando affermava che quello scopo non era raggiunto.

Con questa legge si restituiscono alla pubblica istruzione e a beneficio degl'infermi tutti quei beni che nei vari comuni si trovano destinati a tali fini. Ma certo il bisogno della pubblica istruzione e delle opere di beneficenza è oggi più urgente e più diffuso di prima; assegnando una quarta parte dei beni a tutti i comuni, sarà meglio e in ogni luogo soddisfatto. Così veramente i beni saranno rivolti ai pietosi fini a cui erano destinati dai fondatori; così lo scopo morale e politico di questa legge sarà pienamente conseguito.

Queste considerazioni, se giustificano la concessione che intendiamo fare ai comuni, provano ad un tempo che qualunque distinzione fra comune e comune sarebbe non solo amara, ma ingiusta. Essa darebbe alla legge un carattere odioso, e la farebbe disapprovare dalla coscienza pubblica.

In conseguenza, in nome della Commissione, do-

mando l'approvazione dell' articolo 38 che la Commissione ha proposto.

Quanto all'ammortamento, che è la seconda questione toccata dall'onorevole Minghetti, dichiaro in nome della Commissione, che unico intento della medesima è stato d'assegnare i tre quarti dei beni a beneficio dello Stato, rimettendosi del resto alla prudenza del Governo e della Camera in quanto all' uso di queste tre quarte parti. Se il Governo e la Camera crederanno che sia utile stabilire sin d'oggi il modo con cui si debbono impiegare queste tre quarte parti, la Commissione non dissenterà dalla proposta che a questo fine si potrà fare. Se poi si credesse di riservare la questione, la Commissione aderirebbe egualmente.

MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito in coerenza colle sue stesse dichiarazioni, si riserva di parlar dopo?

LOVITO. Sì, signore.

LANZA GIOVANNI. Desidererei di sapere in che ordine sia la mia iscrizione per parlare.

PRESIDENTE. Dipende dall'ordine con cui Ella e l'onorevole Sella hanno firmato il loro emendamento.

SELLA. Parli pure l'onorevole Lanza.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA GIOVANNI. Avanti tutto io debbo sdebitarmi di una specie di appunto, benchè benevolo, direttomi dall'onorevole mio collega della Commissione, deputato Pisanelli, il quale nell'esordire del suo discorso mostrò dispiacere e quasi sorpresa che io, presidente della Commissione, fossi dissenziente in questa questione dalla maggioranza della medesima.

Io, nel seno della Commissione, non credo di aver esitato ad esporre la mia opinione ed a corroborarla con tutte le ragioni che mi si potevano affacciare alla mente. D'altronde, o signori, io mi trovo alquanto confortato del trovarmi dissenziente dalla Commissione, poichè i due primi dei tre progetti da essa presentati portavano espressa un'opinione della maggioranza della Commissione, che è quella stessa che io ora persisto a mantenere.

Ciò non solo vale a giustificare, ma anche a rendere autorevole questa stessa opinione mia. Nè veramente finquì ho intese valide ragioni da poter giustificare il cambiamento che è avvenuto nella maggioranza della Commissione riguardo a questa importantissima questione: per quanto io ho potuto comprendere, sia dalle discussioni che ebbero luogo in seno della Commissione, sia da quello che disse testè l'onorevole Pisanelli, a nome della maggioranza della Commissione, l'unico motivo si è di essersi manifestata nelle diverse parti della Camera questa convinzione che si dovesse estendere a tutti i comuni il beneficio che si volle riservato alla Sicilia.

Ma io non mi acqueto a questo semplice sentimento, giacchè io sono persuaso che ogni deliberazione della

Camera non è dettata dal sentimento soltanto, ma più particolarmente dalla ragione e dalle considerazioni dell'interesse generale. Io, o signori, fin dall'anno scorso non ho esitato a riconoscere che la Sicilia versa in condizioni tali da richiedere un trattamento speciale, dei riguardi particolari, rispetto alla destinazione dei beni delle corporazioni religiose.

Io persisto in questa opinione, sia per le considerazioni che vennero già svolte da parecchi oratori in questa tornata, e particolarmente per le ragioni testè addotte dall'onorevole Pisanelli, la precipua di queste consiste nella maggior quantità di beni che esistono in quell'isola in proporzione del rimanente dello Stato. Ma, oltre a ciò si osservò ugualmente che nell'isola di Sicilia mai ebbe luogo niuna conversione di beni come avvenne nelle altre provincie dello Stato, conversione la quale nelle altre parti d'Italia ridondò direttamente o indirettamente a beneficio dei comuni di quelle provincie. Ma io aggiungerò ancora un'altra riflessione che considero molto importante, e degna di tutta la vostra attenzione, ed è che per causa della ricchezza ragguardevole di molte di quelle case religiose, avvi una gran quantità di persone le quali, direttamente o indirettamente, traggono la loro sussistenza dalle entrate, dai redditi di queste case.

Ora la soppressione di queste corporazioni e l'assorbimento di queste rendite dal fondo per il culto, di necessità deve produrre uno spostamento nell'interessi di molte famiglie, di molti individui, per cui si richiederà che in Sicilia i comuni concorrano col Governo a trovar modo di temperare gli effetti di queste riforme. E in che modo si può far questo, o signori? In nessun altro modo se non aumentando le risorse ed i redditi di quei comuni, affinchè possano, sia col dar maggior lavoro, sia colle opere di beneficenza, venire in soccorso di queste persone le quali rimangono in parte private dei loro mezzi di sussistenza in forza delle riforme che stiamo per votare. Quindi considerazioni non solo di equità, ma politiche o di sicurezza pubblica e di alta convenienza, ci devono indurre ad usare particolari riguardi verso la Sicilia, accordando ad essa una parte di quelle rendite che verranno liquidate in seguito alla conversione dell'asse ecclesiastico.

Ma, sussiste una sola di queste ragioni per tutto il rimanente d'Italia? No, o signori, e ne avete una prova nelle leggi precedenti.

Nell'antico regno subalpino venne la soppressione delle corporazioni religiose, e non una voce si alzò per chiedere che ai comuni fosse data una parte di quella rendita; si fece questa stessa riforma nell'Umbria e nelle Marche, si fece dopo nelle provincie napoletane, e neppure in quell'occasione non si pensò ad assegnare ai comuni alcuna rendita, quantunque le condizioni finanziarie, economiche e politiche della nazione fossero allora assai meno anguste e meno gravi delle attuali. Allora, o signori, non si aveva ancora quel dissesto finan-

ziario sotto il cui peso tutti ci troviamo; allora non ci era in prospettiva una grossa guerra per compiere la nostra indipendenza e la nostra unità, la quale richiederà grandi sacrifici; la quale esige che il Governo sia fornito di tutti i mezzi straordinari che mai possano occorrere per condurre innanzi una grande guerra così formidabile la quale, se piacerà a Dio, durerà pochi mesi, ma potrebbe anche durare molto tempo.

Ebbene in questo momento, quando noi abbiamo, per quanto si poteva, aggravati i contribuenti onde ricavarne quanto era necessario nelle contingenze presenti; quando noi abbiamo esaurita ogni fonte, si può dire di ricchezza, onde procurare all'erario la pecunia occorrente; quando il credito stesso ci venne meno, egli è in questo punto che volete anche sottrarre allo Stato una parte di quei fondi sui quali tutti noi pochi giorni fa contavamo appunto per intraprendere e compiere la guerra dell'indipendenza!

Io ho sentite molte e molte volte sorgere voci da diversi lati della Camera, appunto per dire che non occorre di mettere nuove imposte, di aggravare i contribuenti, perchè avevamo la grande risorsa dei beni demaniali e dei beni ecclesiastici, che su questi si doveva fare fondamento. Or bene, io domando se è in queste contingenze che noi, rappresentanti della nazione, dobbiamo andare a gara per favorire i comuni, i quali traggono in gran parte la ragione di essere dalla nazione stessa, e scemare quanto sia possibile quest' unica risorsa in cui si possa fare un solido assegnamento per compiere l'unità e l'indipendenza d'Italia!

È dunque bene che sorga qualche voce per propugnare questi interessi, i quali non sono interessi egoistici, non sono municipali. Noi non sosteniamo un'idea astratta, ma è un principio altamente patriottico. Si tratta di mettere quel fondamento, senza del quale nè nazione, nè provincia, nè comune possono prosperare e durare.

Per conseguenza, prima di prendere una deliberazione la quale scemi d'assai questo tesoro dell'asse ecclesiastico, io credo che si debba por mente con eguale ponderatezza alle condizioni delle finanze ed alle condizioni politiche in cui versa il paese.

Io ben comprendo, signori, che quando quest' assegnamento che si vuol fare ai comuni d'Italia fosse poco presso eguale per tutti, allora la cosa si convertirebbe in una specie di dare ed avere, cioè che oggi si darebbe ai comuni quel tanto, e domani, avendone bisogno, il Governo lo riprenderebbe. Ma la cosa non è così: qui vi sarà un certo numero di comuni che in una quota disuguale, secondo l'accidentalità di trovarsi più o meno case in un dato comune, e di essere queste case più o meno ricche, potranno avere una rendita maggiore o minore. Ma un gran numero, il massimo numero rimarrà privo di questa risorsa. Conviene riflettere su tale circostanza. Cосicchè quando il Governo dovrà ricorrere ancora, o per mezzo di crediti o per

mezzo d'imposte, ai contribuenti per sopperire ai bisogni delle finanze, allora dovrà colpire egualmente tutti i contribuenti, mentre che ora non se ne avvantaggia che una parte, quella cioè che appartiene ai comuni ove esistono case religiose possidenti.

Se vi fosse un diritto acquisito a questi comuni, allora non vi sarebbe più questione; ma nessuno fin qui nè l'onorevole Pisanelli, nè altri oratori che parlarono in favore di questa distribuzione da farsi del quarto della rendita sull'asse ecclesiastico ai comuni, osò sostenere che questi comuni abbiano realmente un diritto ad avere una quota parte. Non è che per ragione di convenienza, di riguardo, di equità che si vuole loro accordata questa parte. Ora, io dico che queste ragioni debbono lasciare il sopravvento alle necessità in cui versa lo Stato. Dunque, non essendo nè giusta, nè conveniente, la Camera si persuaderà doversi essa respingere. Si dirà: ma questa distribuzione non si fa immediatamente; si farà quando vi sarà un supero sulle pensioni, e sarà così sminuzzata e ripartita in molti anni, che il danno che potrà risentirne lo Stato sarà tenue.

Ma io considero, o signori, che la vostra proposta tendente a sottrarre il quarto delle rendite nette di tutto l'asse delle corporazioni religiose nelle provincie continentali, sale, dai calcoli a noi esibiti, a 60 milioni, poichè sono tre milioni di rendita netta che voi distribuireste a questi comuni.

Voci. E la Sicilia?

LANZA GIOVANNI. Lascio in disparte la Sicilia, perchè per la Sicilia ho già espressa la mia opinione, e in questo sono lieto d'essere d'accordo coll'onorevole mio collega Pisanelli. Dunque non contestiamo su questo punto: una questione che non è contestata, è meglio lasciarla in disparte per non complicare maggiormente la controversia; e ripeto che sono tre milioni di rendita che verrebbero distratti a favore di questi comuni, tre milioni di rendita sono 60 milioni di capitale, e mi pare che 60 milioni di capitale costituiscono un tesoro abbastanza ragguardevole per non disperderlo con tanta facilità. (*Mormorio*) Sissignori, disperderlo, perchè questi tre milioni di rendita distribuiti ai comuni e ripartiti fra tanti, finiranno per essere una lieve risorsa per essi, mentre raccolti e dati allo Stato possono essere una risorsa di molto rilievo.

Provatevi, o signori, ad accrescere le imposte solamente di tre milioni quando esse sono già spinte al *maximum*, e poi vedrete come si deve sudare per riescirvi. (*Bravo!*) Ricordatevi quanta fatica, quanti sudori, aggrungerò senza tema di esagerazione, ha dovuto impiegare la Commissione dei provvedimenti finanziari per poter far passare alcuni centesimi di più sull'imposta del sale; ricordatevi come si è combattuto accanitamente quest'aumento, che da taluni si volle dipingere come fautore della miseria dei contribuenti!

Or bene, distraete adesso 3 milioni di rendita, senza

prima pensare al modo di riparare a quel vuoto, e vedrete quale ne sarà la conseguenza. Oh! se le finanze dello Stato si trovassero in equilibrio, allora io non starei qui a difendere tanto gli interessi dello Stato, io accorderei ben volentieri ai comuni queste risorse, sicchè sarei sicuro che saprebbero impiegarle a dovere; ma nelle condizioni attuali, noi non dobbiamo pensare solamente al fatto che compiamo, ma alle sue conseguenze, e al vuoto che non possiamo più riparare mercè tale destinazione.

Del resto, o signori, pensate che i comuni non hanno ragione di lagnarsi, e non si lagneranno certamente degli effetti di questa riforma, giacchè, oltre gli effetti morali che produrrà anche nei comuni dove abbondano le case religiose, si convertiranno poi in effetti economici più o meno utili al paese, giacchè sarà in certo modo l'estirpazione della mendicizia e del vagabondaggio, e sarà un eccitamento al lavoro, perchè tutte le terre le quali passeranno nelle mani di industriali e di coloni che le coltiveranno, moltiplicheranno la produzione, e colla produzione il lavoro.

Ma, oltre questi vantaggi più o meno remoti che quei comuni possono ottenere, pensate che voi avete già votato per quei comuni il passaggio delle rendite le quali sono sin qui applicate, non di diritto, notate bene la differenza della frase, non di diritto, ma di fatto, alla pubblica beneficenza, oppure all'istruzione, per modo che voi recate già un beneficio a questi comuni, purchè ne sappiano fare un uso migliore di quello che ora se ne fece, giacchè se ora una parte di queste rendite è male impiegata, allora è a sperare che lo saranno assai meglio. Se ora le rendite di beneficenza generalmente si impiegano unicamente per alimentare, direi, la mendicizia, allora io credo che serviranno unicamente a riparare degli infortuni, e a dare lavoro e favorire per quanto è possibile lo svolgimento della ricchezza del paese.

Ma oltre a questi vantaggi, o signori, ve n'è un altro che si è recato ai comuni, ed è quello dei fabbricati, i quali, meno la parte occupata dal Governo, tutto il rimanente resterà ai comuni; e pensate, o signori, che il capitale complessivo di questi fabbricati anche calcolati giusta stima molto moderata, sale ad una somma certamente non inferiore ai 40 o 50 milioni.

Dunque ben vedete che la sua larga parte ai comuni è già stata fatta, e che è tempo ormai di pensare anche allo Stato; ed io vi dico questo non nel solo interesse dello Stato, ma in quello altresì dei comuni e dei contribuenti, giacchè quello che voi date oggi, ripeto, sarete obbligati a ripigliarlo l'indomani, con questa differenza che, mentre oggi voi donate solamente a pochi, quello che voi dovrete poi applicare in seguito lo dovrete applicare su tutti con manifesta ingiustizia.

Io, o signori, potrei qui prostrarre la discussione molto oltre (*No! no!*); non temete, io non proseguirò, giacchè se non valgono a persuadervi le poche consi-

derazioni che ho svolte, io credo che un ragionamento di cinque o sei ore, anche di oratore assai più valente di me, non varrebbe a distorvi dalla vostra idea. Ma io vi prego istantemente di voler riflettere, prima di dare il vostro voto, agli interessi della nazione ed alle condizioni politiche e finanziarie in cui versa il paese, alla vigilia di una guerra formidabile, a mantenere la quale non sono troppi tutti i mezzi di cui può disporre la nazione.

LOVITO. Ho bisogno di rispondere brevissime parole alle considerazioni, dettate certo da sentimento di patriottismo, ed esposte alla Camera dall'onorevole Lanza. Egli, che è pure il presidente della Commissione per la soppressione delle corporazioni religiose, ci annunciava cose che non si riscontrano nella relazione e neppure nel testo del progetto di legge. La relazione ed il testo del progetto di legge riservavano espressamente la destinazione dei beni ad un'altra legge, ora egli ci fa sentire che s'intendeva di farne una risorsa per le finanze dello Stato.

Una delle eccezioni a questa riserva erano gli articoli 19 e 20 del progetto, i quali stabilivano piuttosto in favore dei comuni che in favore dello Stato. Ed accennando poi a questi articoli che consacravano una massima in favore dei comuni soggiungeva, che a questi degli articoli 18 e 19, era stata fatta una larga parte. Io farò osservare alla Camera che cogli articoli 19 e 20 non si fa ai comuni concessione se non in due soli casi e con moltissime restrizioni; vale a dire nel caso che in questi esistano stabilimenti educativi o di beneficenza e nel caso in cui fosse giustificato il bisogno e l'uso della scuola, di asili infantili, ecc.

Quanto al primo dei citati articoli dirò che io non credo che l'onorevole Lanza, che la Camera, avrebbero voluto affrontare la taccia di barbari, sopprimendo gli istituti di beneficenza o di educazione che oggi sono governati bene o male, ma governati pure da corporazioni religiose, senza sostituirvi nulla.

Voi quindi avete subito una specie di necessità a disporre in quel modo.

Ma l'articolo 20, diceva l'onorevole Lanza, assegna ai comuni tutti quanti i fabbricati i quali potessero essere destinati all'uso di scuole o ad uso di asili d'infanzia, non si può dunque disporre di altro in favore dei comuni.

Io risponderò all'onorevole Lanza che l'assegnazione fatta di questi fabbricati non riuscirà che ad onere dei comuni, soprattutto per quelli i quali non hanno risorse onde installare queste scuole e questi asili d'infanzia. Io capisco gli effetti dell'articolo 20 per le città o pei comuni che abbiano mezzi corrispondenti alla istallazione d'un istituto qualunque, ma per i piccoli comuni che sono in massima parte quelli che offrono al paese lo spettacolo pur troppo deplorabile di 17 milioni di analfabeti, per questi piccoli comuni sarebbe illusoria la concessione di questi fabbricati, sog-

getti solo ad imposta, a deperimento, a manutenzione, se non venisse accompagnata da un tanto di rendita che venisse ad impiantare e sorreggere questi istituti di educazione e di beneficenza.

Se dunque un vantaggio qualunque i comuni si debbono da questa legge ripromettere, non è che a condizione di assegnar loro una parte delle rendite delle corporazioni soppresse.

L'onorevole Lanza continuando il suo discorso, diceva: noi abbiamo avuto delle considerazioni speciali per la Sicilia, perchè soppressione di corporazioni religiose non fu mai in Sicilia.

Or bene, mi dica un po' l'onorevole Lanza in che modo egli ha proceduto in questo calcolo di probabilità. Quando ha attribuito il quarto dei beni ai comuni della Sicilia? egli ha supposto (senza provarlo) che in tutte le altre parti d'Italia, ove la soppressione delle corporazioni religiose avvenne, i Governi del tempo avessero investito il quarto del reddito dell'asse religioso di quel tempo a favore delle località dove la soppressione era fatta.

Or bene, la soppressione nelle altre parti d'Italia per massima parte è avvenuta sessant'anni fa; la soppressione in Sicilia avviene oggi soltanto. Se dunque da sessant'anni a questa parte i beni delle corporazioni religiose in Sicilia sono venuti aumentando, come da sessant'anni a questa parte i beni delle corporazioni religiose anche delle altre parti d'Italia vennero ricostituendosi, e sotto i Governi della restaurazione aumentandosi, è legittima conseguenza che per giustizia distributiva, mentre ai comuni di Sicilia si largisce il quarto d'un asse aumentato da mezzo secolo, agli altri comuni d'Italia si debba attribuire il quarto della rendita de' beni di quelle corporazioni che a quel tempo non furono soppresse, o che dopo quel tempo risorsero ed arricchirono. Ed è in questo doppio concetto che si contiene un principio di giustizia distributiva ed un'eccezione vantaggiosa per la Sicilia, perchè l'onorevole Lanza e la Camera sanno che nella sola Sicilia, esistendo più della metà di tutto l'asse ecclesiastico italiano, il quarto di quella maggior quantità per la Sicilia corrisponde ad una maggior somma ancor esso.

L'onorevole Lanza però, riflettendo agli effetti di questa misura, diceva: voi non distribuite questa fortuna (che si verificherà chi sa quando) ugualmente fra tutti i comuni d'Italia. A taluni comuni, ove vi saranno tre o quattro case di frati possidenti, voi attribuirete una fortuna maggiore; a quegli altri, ove per avventura si trovi una sola casa di mendicanti, date poco o nulla. Gli è perfettamente vero, ma giusto, secondo il principio del rispetto dovuto alla intenzione degli oblatori, di chi con modo qualunque contribuì a fondare, ad ingrandire, ad arricchire le singole case. Per guisa che sarà giusto attribuire una somma maggiore a quei comuni ove i nostri maggiori fecero maggiori sacrifici, e viceversa.

Non ho dunque bisogno di aggiungere altre considerazioni a quelle ch'ebbi l'onore di fare in risposta all'onorevole Lanza, poichè rimane chiarito colla nuova proposta della Commissione, a cui facciamo piena adesione, salvo il penultimo alinea che l'onorevole Pisanelli vuole riservato, e pel quale si può dimandare quando si vota la divisione, rimane chiarito, dico, che con questo emendamento sarà fatta nel medesimo tempo una eccezione di favore ai comuni di Sicilia, come è sentimento generale della Camera, come fu inteso da tutti coloro i quali presentarono disegni di legge su questa materia, e rimane chiarito altresì come, per una ragione di giustizia distributiva, si è dovuto assegnare ai comuni del resto d'Italia la quarta parte di quei beni delle corporazioni religiose che ne rispettivi comuni esistono od esistevano al tempo delle varie leggi di soppressioni promulgate.

Dirò di più: la nuova proposta della Commissione, completa e migliora il nostro emendamento. Infatti nell'articolo 7 che la Camera ha votato si era detto, che, qualora non fosse sufficiente a sopperire a tutte le passività, la rendita passata al fondo pel culto, questo fosse autorizzato a contrarre un prestito rimborsabile coll'estinguersi delle pensioni. Conseguentemente veniva formulato il secondo alinea dell'articolo 38 ad oggetto di maggiore chiarezza, ma che nulla muta al concetto del nostro emendamento, poichè quand'anche non fosse stato dichiarato, già s'intendeva che per evitare un doppio passaggio dal fondo del culto ai comuni per l'intero quarto delle pensioni, e dai comuni al fondo del culto per la ritenuta ad estinzione del prestito, era necessario aspettare che venisse il momento in cui si fosse verificato un supero, e di questo si fosse concesso il quarto ai comuni. Però il caso dei comuni della Sicilia non era identico, poichè pei medesimi il supero si verificherà probabilmente sin dal primo gennaio 1867. È quindi chiara la necessità di concedere ai comuni di Sicilia il quarto della rendita fin dal primo gennaio 1867.

Non posso terminare il mio dire senza fare un'osservazione all'onorevole Lanza. Egli diceva che le considerazioni da cui partono i deputati che proposero quest'emendamento possono sembrare considerazioni egoistiche.

Tanto a nome mio quanto a nome dei miei colleghi, i quali firmarono quest'emendamento, che fu poscia riprodotto nel suo sostanziale concetto dalla Commissione, respingo ogni imputazione di sentimenti di questo genere. Ben lungi da ciò, o signori; i motivi che indussero gli onorevoli colleghi e me alla sottoscrizione dell'emendamento non sono meno patriottici di quelli che spingono l'onorevole Lanza ad oppugnarlo: con la differenza che noi non comprendiamo la sottile distinzione che si fa tra tutti i comuni dello Stato e lo Stato: per noi l'aggregato di quelli valgono a comporre questo; e se noi abbiamo giorni sono votato i provvedimenti fi-

nanzieri che tanto aggravano la condizione de' comuni, se con questa stessa legge noi veniamo a ferire interessi o anche pregiudizi stabiliti in taluni comuni, noi crediamo opera di patriottismo rammentarci delle condizioni dei comuni e fare un certo compenso a tanti sacrifici.

E dopo ciò è prudenza politica, se non fosse giustizia, rammentarsi in quest'occasione dei comuni, poichè è d'uopo anzitutto rendere accetta e popolare questa legge. Quando avrete assicurato ai cittadini d'un comune un qualche vantaggio, quando avrete loro dimostrato che la soppressione delle corporazioni religiose arreca ad essi un beneficio, credete pure, signori, che ascolteranno assai poco chi loro biascia all'orecchio l'inferno, ed accetteranno volentieri questa legge, che vi prego di votare con quest'emendamento accettato dal Ministero, e dalla Commissione.

Voci. Ai voti! La chiusura!

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia.* Io non ho mai abusato del tempo e dell'indulgenza della Camera, e molto meno nè abuserò in questi momenti; ma io ho il dovere di dire quale è il concetto del Governo intorno alle modificazioni portate all'articolo che la Camera sta per votare; e spero che vorrete permettermi di farlo il più brevemente che posso.

Signori, tutte le questioni che si sono mosse intorno a questo articolo possono ridursi a questi quattro obbiettivi principali: 1° Si deve egli accordare ai comuni di Sicilia una parte della rendita proveniente dalla soppressione delle corporazioni religiose? 2° Se si deve fare questa concessione alla Sicilia, è egli equo, è egli necessario che, qualche concessione simile venga fatta ancora agli altri comuni del regno? 3° Se una qualche concessione debba esser fatta ancora agli altri comuni del regno, deve essere questa uguale a quella che si fa alla Sicilia, o dovrà limitarsi a proporzioni minori? 4° Finalmente, questa quota di rendita che soddisfatti tutti gli oneri e tutti i pesi esistenti sul fondo del culto vuolsi assegnare ai comuni, dovrà esser valutata sulla rendita inscritta, ovvero sopra il valore dei beni, e sopra il prezzo delle enfiteusi e de' censimenti dei beni medesimi?

Ecco signori, i quattro obbiettivi principali della presente discussione, sui quali presenterò alla Camera brevissime osservazioni.

Signori, tutti gli oratori che mi hanno preceduto, sono stati concordi nell'affermare che un gran mutamento va a farsi nella condizione economica della Sicilia col sopprimere d'un tratto le corporazioni religiose quivi esistenti; e nel riconoscere la necessità che una certa considerazione si abbia pei comuni di quell'isola dove quelle soppressioni vanno a compiersi. Per lo che tutti han riconosciuto e consentito la convenienza che una parte qualunque della rendita proveniente da quella gran massa di beni vada concessa ai comuni coll'obbligo d'impiegarla in opere di pubblica utilità e specialmente per la pubblica istruzione.

Io non dirò le ragioni tutte che siffatti concetti raccomandano. Voi le avete udite svolgere e dall'onorevole Pisanelli, e dagli altri oratori che han trattato la questione; e come l'onorevole Lanza bene osservava queste ragioni si fondano su tre fatti e sopra argomenti principalissimi che rendono non che equo indispensabile un tale provvedimento.

Il primo di questi fatti, signori, è il grandissimo numero di monasteri che ingombrano la Sicilia; il secondo fatto è la grande quantità di beni di manomorta che quivi esiste, e che nessuna soppressione di sodalizi religiosi, o conversione di asse ecclesiastico ha finora restituiti alla industria ed al commercio, ed applicata ad altri usi di utilità pubblica; il terzo fatto, indicato piu specialmente dall'onorevole Lanza, è il gran numero di persone che vivono ancora in parecchi di quei comuni all'ombra di que' secolari monasteri, con lo scarso e sterile, ma pure giornaliero sussidio che traggono dall'essere applicati o in una maniera o in un'altra ai bisogni di quelle amministrazioni.

Nelle altre provincie del regno, signori, il soffio benefico della libertà ha già in molta parte effettuata l'opera che ora intendete di compiere e generalizzare. La soppressione di alcuni enti religiosi non rispondenti più ai bisogni della civiltà presente, è stata già da anni ordinata; e il prodotto di quei beni restituiti all'industria ed al commercio, è stato applicato a parecchie opere di utilità pubblica e di beneficenza, di cui grandemente si sono avvantaggiati ed avvantaggiano i diversi comuni e le diverse provincie.

Nella Sicilia, per contrario, nessuna legge di soppressione o conversione è stata mai pubblicata od applicata, tranne l'ultima delle enfiteusi e de' censimenti del 1862. Ma ad eccezione di questo incominciamento di conversione di quel grandissimo asse ecclesiastico, le cose sono quivi, a questo riguardo, pressochè nello stato medesimo in cui erano al Medio Evo. L'onorevole D'Ondes-Reggio vi ha parlato poc'anzi di grandi donativi di beni fatti alle chiese ed ai monasteri dal re Ruggero e dai suoi successori; e certo non erano quelli beni della Chiesa, ma beni dello Stato, che, secondo l'andazzo de' tempi, venivano concessi alle chiese ed ai monasteri. Or bene, dall'epoca normanna in poi il patrimonio di quelle corporazioni religiose si è ivi accresciuto smisuratamente; e per contrario, in Sicilia, o non vi hanno, o sono rarissimi gl'istituti laici di beneficenza, che così bene ordinati si trovano nel rimanente d'Italia; ond'è che se questi religiosi istitutisparissero senza compenso alcuno, un grande spostamento d'interessi si verificherebbe d'un tratto, e grave danno avrebbe a risentirne tutta la popolazione.

D'altronde, signori, ei bisogna pur convenire che nelle altre parti d'Italia, in epoche diverse, le corporazioni religiose, come innanzi ho accennato, furono più o meno largamente colpite da leggi di soppressioni, ed i loro beni incamerati a' demani dei singoli Stati, ser-

virono a creare opere pubbliche, delle quali trassero grande utilità, ed istituti laici di beneficenza e d'istruzione che divennero fiorentissimi. Ora non sarebbe giusto che, mentre le altre provincie italiane si trovano di avere già sottratto e consacrato a proprio beneficio una porzione considerevole dell'antico patrimonio monastico, la Sicilia venisse a metterlo tutto in comune e rimanesse così priva d'ogni mezzo proprio di mettersi nella condizione di materiale prosperità che quelle godono da parecchi anni mercè provvedimenti analoghi a quello che ora, per la prima volta, viene a essere promulgato nell'isola.

È per queste ragioni, signori, che siccome ha fatto opportunamente notare l'onorevole Pisanelli, tutte le volte che si è presentata una legge di conversione e di soppressione, la Camera ha sempre creduto che si dovesse fare alla Sicilia una qualche concessione.

Ora, signori, ammessa la necessità e la convenienza di concedere ai comuni di Sicilia una qualche parte della rendita dei beni provenienti dalla soppressione delle corporazioni religiose quivi esistenti, è egli equo, è egli giusto, che si avesse un qualche riguardo ancora alle condizioni degli altri comuni e delle altre provincie del regno, e che una qualche concessione simile, se non eguale a quella fatta ai comuni di Sicilia si facesse loro? Ecco la seconda questione da doversi esaminare. Io ho inteso, o signori, con grande e continuata attenzione le osservazioni gravissime fatte dall'onorevole Minghetti, e dall'onorevole Lanza, per respingere questa parte del nuovo progetto della Commissione.

E certo se devesi considerare soltanto le condizioni economiche del paese, se devesi avere semplicemente in pensiero lo stato presente delle finanze, le ragioni addotte dagli onorevoli Minghetti e Lanza, sarebbero di grave momento, per persuadere il Governo a respingere la proposizione insinuata nell'articolo 38 di concedere non solo ai comuni di Sicilia, ma ancora a ciascun comune del regno il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose sopresse nel comune medesimo; con questa sola differenza, che ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto di rendita dal primo gennaio 1867, ed agli altri comuni a misura che vanno estinguendosi le pensioni, sottratti per gli uni e per gli altri li oneri ed i pesi tutti che in virtù di questa o delle precedenti leggi sono a carico della Cassa ecclesiastica e del fondo pel culto.

Non pertanto, signori, esaminata attentamente la cosa, il Governo ha creduto miglior partito accettare la proposizione stessa per due gravi ragioni, l'una di equità, l'altra di convenienza.

Ha creduto accettare la proposizione della Commissione per una ragione di equità, poichè se si concede per regola generale ai comuni di Sicilia una quarta parte della rendita proveniente dai beni dei sodalizi religiosi soppressi, sarebbe stata aspra e dura cosa

negare ogni maniera di simile concessione agli altri comuni del regno.

Vero è che, per le ragioni dette, le condizioni della Sicilia sono a questo riguardo assai diverse da quelle delle altre parti dello Stato, ma verrà un momento in cui queste condizioni si identificheranno, in cui la Sicilia si troverà nello stato stesso in cui attualmente si trovano gli altri comuni del regno, nei quali le leggi di soppressione sono state già prima d'ora applicate. Ora quando le cose saranno giunte a questo punto, non vi sarebbe giustizia nè equità, concedere agli uni ciocchè agli altri si nega, e negare a questi quello che ai primi si è facilmente concesso.

La seconda ragione che ha consigliato il Governo a recedere dall'antico progetto, e consentire alla nuova proposta della Commissione, è stata quella di sbandire dalla legge ogni idea di distinzione o di preferenza. Le differenze, o signori, riescono sempre odiose; ed egli è di buona politica l'insinuare di più in più nell'animo degli Italiani il concetto dell'uniformità della legislazione, e dell'uguaglianza del trattamento. Ei bisogna rafforzare nella coscienza dell'universale, il convincimento che non vi ha più differenza fra questa o quella provincia, fra questa o quella parte d'Italia, ma, salvo alcune specialissime condizioni, tutte le provincie italiane sono trattate della medesima maniera; assoggettate agli stessi pesi godono dei medesimi vantaggi.

Ora se avesse potuto non darsi alla Sicilia quel quarto della rendita che l'è stato concesso, sarebbe stato per avventura opportuno provvedimento per le stremate finanze dello Stato. Ma quando si è creduto necessario di concedere fin d'ora alla Sicilia la continuazione della legge di censimento del 10 agosto 1862 ed ancora il quarto delle rendite dei beni dei monasteri soppressi, poteva sembrare ed era nè giusto nè equo il negare e l'una cosa e l'altra alle rimanenti parti del regno; ed il danno che poteva nascere da questo convincimento non avrebbe trovato equo compenso nell'utile che dal sistema contrario avrebbe tratto la finanza.

Ma diceva l'onorevole Lanza: noi ci avviamo ad una guerra, ad una grossa guerra, la quale può essere lunga, dispendiosissima, e lo stato delle nostre finanze non essendo floridissimo, sarebbe stata util cosa di poter contare in una qualche maniera sopra il residuo di questi beni.

Per me, o signori, spero che i fati d'Italia siano prosperissimi, e spero che la guerra che s'incomincia finisca presto, e che fra pochi giorni possa essere annunziata in quest'Aula che Venezia, l'antica regina dell'Adriatico, è stata ricongiunta all'italiana famiglia; che soldato straniero non più calpesti terra italiana, e che la indipendenza e l'unità d'Italia sono omai interamente compite. Ma se pur lunga fosse questa guerra, se divenisse dispendiosissima e gravosa, non vi sarà italiano che non risponderà all'appello della patria, offrendo

alla stessa e sangue e sostanze e tutto quanto può occorrere alla sua gloria ed alla sua salvezza; non vi sarà allora fra gli italiani altra gara che quella dell'abnegazione e dei sacrifici, ed ogni difficoltà sarà vinta.

Ma non mi sembra, o signori, che queste possibili necessità siano una ragione sufficiente per impedirvi oggi dal votare una legge di giustizia e di equità; una legge che togliendo le differenze e le eccezioni, tende sempre più a stringere e consolidare i vincoli dell'unità dello Stato e dell'uniformità della legislazione.

Solamente, signori, se è giusto che una qualche concessione si faccia agli altri comuni del regno, a somiglianza di quella che vien fatta ai comuni di Sicilia, io però non credo che la prima debba essere affatto identica alla seconda. Le condizioni della Sicilia rispetto ai beni ecclesiastici sono, come avete udito, assai diverse da quelle delle altre provincie italiane: le une e le altre non possono quindi essere trattate alla stessa stregua. Però io trovo ragionevole, di mantenere il concetto espresso nell'articolo 38 che concede ai comuni di Sicilia il quarto della rendita dei beni delle corporazioni religiose dal primo gennaio 1867, ed agli altri comuni dello Stato soltanto dal giorno che si vanno estinguendo le pensioni che con quelle rendite debbono essere pagate.

Ma quale sarà la misura per determinare la quarta parte della rendita che si attribuisce ai comuni? Sarà il quarto della rendita iscritta, come propose la Commissione; ovvero il quarto della rendita proveniente dalla censuazione od altri simili conversioni dei beni degli enti soppressi come ha proposto l'onorevole Cordova, e come hanno sostenuto altri autori? Ecco l'ultima questione da esaminare.

Ha udito la Camera come i tre quinti dei beni delle corporazioni religiose della Sicilia siano stati già censiti, e come la rendita di questi tre o più quinti non sia stata iscritta che secondo i risultamenti appunto dei censimenti. Laonde la questione non potendo concernere che i soli beni rimasti ancora a censire, perde molto della sua importanza.

Ma checchè sia di questa osservazione, voi conoscete, signori, che scopo dell'attuale legge è stato quello di rendere liberi il più possibile e disponibili i beni soggetti a soppressione o conversione. Però ai termini dell'articolo 11, da voi votato, i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni sopresse dalla presente legge e dalle precedenti, vengono devoluti al demanio dello Stato, coll'obbligo d'iscrivere a favore del fondo per il culto una rendita del 5 per cento, eguale alle *rendite accertate* e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispeze di amministrazione.

Sopra questa rendita iscritta a favore del fondo per il culto gravano tutti gli oneri e le obbligazioni indicate nell'articolo 28. Quindi ai termini dell'articolo 38

che stiamo discutendo il quarto di questa rendita iscritta, sottratti i pesi e le obbligazioni tutte posti a carico del fondo per il culto, viene assegnato ai comuni ove esistevano i sodalizi religiosi soppressi.

Quando fu discusso l'articolo 11 venne proposto da alcuni deputati quello stesso che ora si propone, cioè che la iscrizione della rendita si facesse non sulla rendita accertata pel pagamento della tassa di manomorta, ma sopra i risultati dei contratti di censimenti ed altre maniere di verificazioni. Ma fu osservato che il concetto che informava la legge era quello di rendere facile al demanio la conversione dei beni in rendita; che d'altronde l'accertamento dei beni per la tassa della manomorta aveva già dato luogo ad esami e verifiche da non lasciare ragionevole dubbio di grandi sottrazioni o grandi differenze nelle denunzie. Epperò si ritenne la iscrizione della rendita nel modo indicato.

Ora se a favore del fondo per il culto non si iscrive che una rendita al 5 per cento, eguale alla rendita accertata de' beni e sottoposta alla tassa della manomorta, è impossibile seguire altra regola, quando il quarto di questa rendita deve essere pagato ai comuni; altrimenti il fondo del culto riceverebbe dal demanio secondo una misura, e pagherebbe secondo un'altra; ovvero bisognerebbe ricorrere a nuove estimazioni e nuovi apprezzamenti che intralcerebbero immensamente le necessarie operazioni e sarebbero contrari al concetto ed allo scopo della legge. Certamente, signori, il concetto che ha informata la legge per la iscrizione della rendita a beneficio del fondo del culto, deve essere mantenuto e seguito anche quando si tratta di far passare una parte di questa rendita a beneficio dei comuni.

Son queste le ragioni per le quali il Governo ha creduto accettare l'articolo così come è stato proposto dalla Commissione; ed a me sembrano siffattamente gravi che debbano anche convincere la Camera a votarlo.

Rimarrebbe solo a vedere se sia o no utile il definire fin da ora nella legge, che le altre tre quarte parti delle rendite del fondo per il culto che andranno verificandosi collo estinguersi delle pensioni, sieno impiegate in ammortamento del debito pubblico.

Qui, signori, convengo con l'onorevole Minghetti che la questione dell'utilità o meno dell'ammortamento è grave questione economica che richiederebbe lunga ed ampia discussione. E siccome non accade di farla al presente, e le condizioni stesse delle cose possono mutare, io crederei che sia utile lasciare a questo proposito maggiore libertà allo Stato, e senza parlare di ammortamento limitarsi a dire che questi tre quarti dell'avanzo delle rendite del fondo del culto *saranno devoluti allo Stato*.

Qui, signori, potrei mettere fine al mio discorso, ma giacchè ho la parola, mi permetta la Camera, che io aggiunga pochissime osservazioni di risposta alle cose

dette ieri dall'onorevole Capone sul concetto generale della legge.

L'onorevole Capone diceva ieri che, se si fosse trovato presente alla discussione generale della legge, la avrebbe impugnata in tutto il suo insieme, poichè egli aspettava che da questa legge avessero potuto provenire due benefici, e per contrario ne sono derivati due danni: aspettava che da questa legge fosse derivato il beneficio di migliorare la condizione economica del paese mediante la distribuzione da farsi dei beni provenienti dalle sopresse corporazioni religiose, e lo si è perduto col non avere voluto estendere a tutto lo Stato la legge delle enfiteusi di Sicilia del 1862: aspettava che da questa legge fosse derivato l'altro beneficio della piena e completa attuazione del gran principio di *libera Chiesa in libero Stato*, e la legge per contrario non ha fatto che stabilire nuovi ed indiscreti puntelli coi quali lo Stato pretende ancora di afforzare la Chiesa, o peggio violarne la libertà togliendo alla chiesa stessa la piena e libera disposizione delle sue entrate e di tutte le forze sue.

Io non posso, signori, tutte discorrere le questioni indicate dall'onorevole Capone; d'altronde la discussione che ebbe luogo nel Parlamento subalpino nel 1855, e quella che dura da più giorni in questo recinto, si è più volte occupata di queste obiezioni. Io quindi non dirò che due sole parole. E dapprima, quanto al miglioramento delle condizioni economiche del paese che l'onorevole Capone si attendeva dall'attuale legge, io gli dirò che se tutto non si è fatto, tutto non si poteva; ma un gran bene si andrà pure fin d'ora ad ottenere. E questo bene verrà innanzi tutto dalla distrutta immobilità dei beni di manomorta: restituiti questi beni all'industria ed al commercio, saranno indubbiamente fonte novella di prosperità pubblica e di ricchezza. Un bene egualmente verrà dalle concessioni fatte ai comuni dei fabbricati e di una parte della rendita proveniente dai beni delle corporazioni sopresse per impiegarla in opere di pubblica utilità, specialmente per la pubblica istruzione. E quanto al bene maggiore che può attendersi dalla distribuzione di quei beni, sarà il caso di discorrerne quando vi occuperete della legge che vi siete riservata intorno al modo di alienazioni di questi beni. Niente quindi è perduto di quello che si attendeva a questo proposito dall'onorevole Capone, e molto si è già conseguito.

Rispetto poi all'altro appunto dell'onorevole Capone, di essersi, cioè con la legge attuale violato, o per lo meno compromesso il principio di *libera chiesa in libero Stato*, sicchè l'onorevole Capone diceva meravigliarsi come uomini che dichiarava avere in grandissimo pregio e in molta stima, fossero ancora così teneri delle teorie del Tanucci e del Giannone, da propugnare la vigilanza e la supremazia dello Stato in cose spettanti alla Chiesa, invece di mantenere ed attuare a guarentigia di ogni credenza di ogni ordine di cittadini la

piena ed intiera libertà di coscienza; io non farò che una sola osservazione.

Signori, dopo secoli di lotta e di contese fra la Chiesa e lo Stato, e in presenza di dissidi e di discordie recenti, egli è per avventura cosa difficile l'effettuare tutto ad un tratto il grande e vero principio della *libera Chiesa in libero Stato*. Certo verrà questo giorno da tutti desiderato, e sarà un grande giorno di trionfo per la civiltà, un grande progresso della libertà pubblica e della libertà individuale, della libertà sotto tutte le forme e sotto tutti gli aspetti. E questo giorno, io ne son certo, o signori, sarà tanto più vicino per quanto più la Chiesa ritornerà alla purezza della sua prima origine; e ricordando il precetto del suo divino fondatore di *non essere il suo regno di questo mondo*, dimetterà i domini della terra per aspirare più puramente a quelli del cielo, e cessando di occuparsi di cose temporali e terrene, più libera e più pura farà delle cose spirituali suo primo pensiero, sua unica cura. Ma per ora, signori, noi non possiamo che preparare la via al conseguimento ed all'attuazione di quell'altissimo principio; e la miglior via di preparazione è la separazione appunto dei due poteri, ecclesiastico e civile, nella sfera rispettiva delle loro competenze.

Però, signori, è grande conquista quella che segna almeno gli scambievoli diritti della Chiesa e dello Stato secondo l'indole medesima della loro natura e dei loro fini. Spetta alla Chiesa tutto ciò che è spirituale e mira a quel regno appunto che non è di questo mondo; spetta allo Stato tutto ciò che è temporale e tende al conseguimento dei beni derivanti dal sociale consorzio. Di qui la nessuna ingerenza dello Stato in quello che costituisce la propria essenza della Chiesa, i dommi, i riti non mutabili del suo reggimento: di qui parimenti la piena facoltà allo Stato stesso di assoggettare la Chiesa in tutto ciò che non è spirituale alle norme del diritto comune, e di applicare alle cose e persone di lei le leggi generali ogni volta che ella si mescoli agli interessi ed alle consuetudini comuni. Però nessuno ha mai dubitato che allo Stato appartenga la facoltà di governarsi con le sue leggi, metterle in armonia alle politiche istituzioni, mutarle secondo le condizioni e i bisogni del paese, sciogliere i vincoli esistenti sopra i beni, regolare la capacità civile e la trasmissione delle proprietà, cedere o negare secondo le circostanze la esistenza civile a certi enti morali che non esistono per propria natura, ma per particolare concessione della legge.

Ora, signori, è di quest'indole appunto la legge che siete chiamati a votare.

Con questa legge in effetto, non si fa altro che togliere dalle case religiose ogni ingerenza del potere civile; non si fa che rinvocare quella personalità civile che, per privilegio, aveva la legge concesso a certi sodalizi religiosi. Motivi di utilità pubblica avevano consigliato un

tempo a costituire in persona civile questi istituti monastici che erano o si credevano utili a certi bisogni dell'epoca. Divenuti al presente inutili o nocivi, motivi di pubblico interesse, egualmente gravi, egualmente potenti, hanno consigliato e consigliano di riprendere quella prima concessione.

Ma con ciò non si offende la libertà di alcuno, non si sconosce o si viola la libertà della coscienza, il rispetto alla religione. Per questa legge non si toglie ai membri degli ordini monastici e delle corporazioni religiose la facoltà di credere e pregare a loro modo; di curare gl'infermi se ne hanno la carità; di istruire se ne hanno la capacità. La legge, lo ripeto, non fa altro che rimettere tutti sotto l'impero del diritto comune; togliere a questi enti morali il privilegio di personalità civile che era creazione dello Stato; ridonare a tutti il godimento degli stessi diritti e della stessa libertà.

Per effetto di questa legge una massa grandissima di beni sciolta dai vincoli che la tenevano immobile ed isterilita, viene restituita al commercio, al lavoro ed all'industria dell'attività umana. Per effetto di questa legge venti o trenta mila individui che vivono separati dalla società e dalla patria, vengono restituiti al consorzio civile ed alla patria; venti o trenta mila individui che vivono senza nemmeno l'esercizio dei diritti civili, conservando la facoltà di adorare Dio a loro modo e secondo la loro coscienza, ritornano cittadini, ed acquistano come ogni altro il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Però, o signori, io aveva ragione di dire che la legge attuale è legge che non esce dalla competenza della potestà civile; è legge che non viola alcuno dei diritti acquisiti: e ben lungi da questo è legge di emancipazione, di libertà e di progresso; e come tale io la raccomando alla votazione della Camera. (*Segni d'approvazione*)

Voci. Ai voti! ai voti

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

CORDOVA. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

CORDOVA. Io certamente, signori, non voglio tediare la Camera con lunghi ragionamenti, ma avendo la ferma convinzione che alcuni fatti non sono stati apprezzati esattamente, credo necessario, affinché la Camera possa emettere un coscienzioso e fondato giudizio sulla questione che verte intorno all'articolo 38, che conosca i fatti almeno come li espongono coloro che hanno un'opinione diversa.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(La chiusura è approvata.)

È stato domandato l'appello nominale sull'emendamento all'articolo 38, (*Rumori*) proposto dagli onorevoli Tozzoli, Arcieri, Lovito e compagnia.

Voci. Di chi è la proposta?

PRESIDENTE. Sono sottoscritti gli onorevoli Lovito, Tozzoli, Del Zio, Arcieri, Sprovieri, De Witt, Bove, Cattani-Cavalcanti, Rogadeo, Plutino Agostino, Carcani, Raffaele Fioretti.

Domando all'onorevole Lovito se insiste.

LAZZARO. Faccio notare che, a quanto mi sembra, l'appello nominale è stato domandato sopra un emendamento dell'onorevole Tozzoli; ma quello che ora si mette ai voti non è l'emendamento, bensì l'articolo 38 del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Vi sono anche degli emendamenti.

LAZZARO. Ma l'appello nominale è stato domandato sull'emendamento Tozzoli.

Ora, se la cosa è in questi termini, io crederei che non si dovesse mandare ai voti l'emendamento Tozzoli, perchè è stato fuso nell'articolo proposto dalla Commissione, per modo che l'appello nominale sarebbe affatto inopportuno.

PRESIDENTE. Dunque quelli che hanno proposto l'appello nominale vi rinunziano?

TOZZOLI. L'emendamento proposto da me e dagli altri miei colleghi era all'articolo 38, secondo la primitiva redazione; ma, dietro la mia proposta, la Commissione ha modificato quell'articolo, accettando in massima parte le mie idee.

Ora, essendovi degli emendamenti alla nuova proposta, fa mestieri cominciare dal votare da questi. L'emendamento che si allontana più dall'attuale sistema della Commissione, è quello Lanza-Sella; e però io domando che sia votato questo innanzi tutto. Dal rigetto o dall'accettazione di questo emendamento si vedrà se io debba insistere sul mio e sulla domanda dell'appello nominale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lanza e Sella propongono come emendamento che venga sostituito all'articolo 38 del terzo progetto della Commissione l'articolo 38 del secondo progetto.

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Voci. Qual è?

PRESIDENTE. Io li prego a prestare attenzione. Non è cosa gradevole nè per il presidente, nè per la Camera che si venga a domandare che cosa si vota, dopo che è stata dichiarata la proposta che si mette a partito, e quando si sta per procedere alla votazione.

Adunque gli onorevoli Lanza e Sella propongono che venga sostituito all'articolo 38 del terzo progetto della Commissione l'articolo 38 del secondo progetto.

CORDOVA. Perdoni, desidererei che si desse lettura di quell'articolo.

D'ONDES-REGGIO. Vi sono i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Siccome i suoi emendamenti parziali possono trovare la loro sede tanto in un articolo quanto nell'altro, così è mestieri che si metta prima ai voti l'emendamento stato proposto dagli onorevoli Lanza e Sella che è più largo di tutti, e che è diretto a sostituire un articolo ad un altro. È soddisfatto?

D'ONDES-REGGIO. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Do nuova lettura dell'articolo 38 del secondo progetto della Commissione.

« Art. 38. Il quarto della rendita netta proveniente dalla conversione dei beni in Sicilia delle corporazioni religiose ivi soppresse o dalla censuazione degli stessi beni sarà consegnato ai comuni, nei quali erano poste le rispettive case religiose, per essere impiegato, sotto pena di decadenza a favore del fondo per il culto, in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione.

« Sulla rendita netta, concessa come sopra, graverà proporzionatamente il quarto della spesa totale per le pensioni accordate ai membri delle corporazioni stesse in Sicilia, ricadendo a beneficio di essi comuni la cessazione progressiva di dette pensioni. »

LOVITO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LOVITO. Debbo dichiarare alla Camera che l'emendamento proposto dagli onorevoli Lanza e Sella che in questo momento si va a porre ai voti, ristabilisce il primitivo progetto della Commissione, in sostituzione del quale la Commissione stessa ha presentato un altro articolo cui noi facemmo piena adesione. Quindi noi non votiamo l'emendamento Lanza-Sella.

PRESIDENTE. Sono dichiarazioni inutili.

Pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli Lanza e Sella, salvo ben inteso gli emendamenti parziali. La proposta degli onorevoli Lanza e Sella consiste nel sostituire l'articolo 38 del secondo progetto della Commissione all'articolo 38 dell'ultimo progetto della Commissione stessa.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

L'onorevole Toscanelli propone un altro emendamento.

TOSCANELLI. Essendosi domandata la votazione per divisione sul controprogetto della Commissione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tozzoli e Lovito hanno dichiarato di ritirare il loro emendamento, quando non fosse accolta la proposta degli onorevoli Lanza e Sella; ma vogliono riservarsi di fare una dichiarazione definitiva dopo il voto sopra gli altri emendamenti.

Vogliono farla fin d'ora?

TOZZOLI. Per ora domandiamo la votazione per divisione. La dichiarazione la faremo dopo.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio ha proposto due emendamenti. Ha proposto, cioè, che nel primo paragrafo di questo articolo 38 ove si dice: « A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta e

corrispondente ai beni, » si dica invece: « a ciascun comune è concesso il quarto dei beni. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Il medesimo onorevole D'Ondes propone che al paragrafo 3 di quest'articolo della Commissione anzi che dire: « Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867 coll'obbligo, ecc. » si dica: « A ciascun comune della Sicilia sarà dato la metà dei beni e del censo, ecc. » (*Mormorio*) Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Gli onorevoli Majorana-Calatabiano, Cumbo-Borgia, Rizzari, Balsano, Toscano propongono questo emendamento:

« A ciascun comune è concesso, in rendita iscritta, il quarto del reddito effettivo dei beni delle corporazioni, ecc., come nell'articolo. »

MAJORANA-CALATABIANO. Chiedo la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Può dichiarare solamente se insiste, o no.

MAJORANA-CALATABIANO. Appunto per dichiarare che insisto. Sono stato imputato di aver fatto un emendamento... (*Rumori d'impazienza*)

Voci. Ai voti!

MAJORANA-CALATABIANO... nel senso e nel fine esclusivamente siciliano; mi pare che le parole del mio emendamento sieno lontane da tale idea che mi si è voluta imputare dagli onorevoli Toscanelli e Pisanelli. Io avevo accettato l'ultima proposta della Commissione che dava il quarto a tutti i comuni d'Italia. Sicchè quanto ho chiesto riguarda tutte le provincie italiane. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ella dunque insiste: e questo era quanto occorreva di sapere. Domando se l'emendamento dell'onorevole Majorana-Calatabiano sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Cordova propone un emendamento al paragrafo 3° dell'articolo 38.

Il paragrafo 3° di quest'articolo dice:

« Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni. »

L'onorevole Cordova propone invece che si dica: « Ai comuni di Sicilia sarà dato il quarto della rendita proveniente dalla conversione o dalla censuazione dei detti beni coll'obbligo, ecc. » il resto come nelle proposte della Commissione.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Piroli propone che nella prima parte dell'articolo 38, alla parola « comuni » si sostituisca la parola « provincie. » (*Segni di dissenso*)

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole guardasigilli propone che nel 4° paragrafo dell'articolo 38 invece delle parole « saranno impiegati in ammortamento del debito pubblico » si dica: « saranno devoluti allo Stato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

PLUTINO AGOSTINO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. È un emendamento col quale non ha che fare la divisione.

Perchè si sappia che cosa dee votarsi, torno a ripetere che metto ai voti l'emendamento dell'onorevole guardasigilli, il quale invece delle parole del paragrafo 4°; *saranno impiegate in ammortamento del debito pubblico*, propone si dica: « saranno devolute allo Stato. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

L'onorevole Monti Coriolano propone che all'articolo 38 si faccia questa aggiunta.

Voci. La ritiri...

MONTI CORIOLANO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Faccio riflettere che la mia aggiunta è subordinata all'approvazione della proposta della Commissione, poichè io posso avere due pensieri: o passa la proposta della Commissione, ed io posso risolvermi ad accettare la medesima ed accontentarmene; ovvero la proposta della Commissione non passa, ed allora approfitterò della facoltà riservatami di parlare per svolgere ampiamente l'aggiunta, ed ingegnarmi di farla ammettere, come sarebbe supremamente giusto.

PRESIDENTE. Se la Commissione me lo consentisse, proporrei anch'io un emendamento nel 3° paragrafo; emendamento, ben intesi, che riguarda la compilazione e non la sostanza. Mi pare, che queste parole; « colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni » o non siano necessarie, o che almeno questa dichiarazione potrebbe essere formulata in altri termini.

Il quarto è già assegnato ed attribuito ai comuni. Quindi mi sembra che non siavi necessità di fare questa dichiarazione sulla « ricadenza alla cessazione delle pensioni. » Se la rendita di un capitale o di un fondo qualunque va soggetta ad un usufrutto, o ad una pensione, non può cader dubbio, che, cessando l'usufrutto o la rendita, si riconsolida col dominio, e spetta al proprietario il diritto di percepire la rendita. Tuttavia, se la Commissione reputa necessaria quella dichiarazione, potrebbe dirsi: riconsolidazione o devoluzione di quanto risulterà dalla cessazione delle pensioni.

RAELI, relatore. Per gli altri comuni il pagamento

del quarto si verifica a misura che si estinguono le pensioni, e vi sia il supero, quindi non era il caso di dire che la cessazione giovasse ad essi, ma poichè, ai comuni di Sicilia si dà il quarto della rendita dal 1° gennajo 1867 coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola stessa, poteva nascere il dubbio se quest'obbligo di pagare il quarto, durasse sempre a vantaggio del fondo del culto, o se la cessazione della rendita, per la morte di un religioso giovasse alla casa particolare cui egli apparteneva, o a tutti i comuni. Per esprimere questa ultima idea, e per maggior chiarezza si sono inserite queste parole.

In principio dell'articolo, dove è detto: « corrispondente ai beni, ecc., » invece di *corporazioni*, direi: *case religiose*.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzoli e Lovito rinunziano alla loro proposta?

LOVITO. Poichè la Commissione ed il Ministero sono concordi sulla nuova proposta che noi abbiamo accettato, io non esito a ritirare la domanda per l'appello nominale.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti per divisione l'articolo 38 della Commissione, come è stato domandato.

Primo paragrafo dell'articolo 38. « A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente, e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri, e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo del culto, impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. »

RAELI, relatore. Debbo dare una spiegazione onde si possa votare senza equivoco.

Con quest'articolo si dà il quarto di questa rendita al comune, in cui esistono le case religiose; sebbene fosse chiaro il concetto, e per le parole della legge, e per la discussione che ha avuto luogo, ad escludere ogni dubbio potrebbe dirsi « delle case religiose ivi esistenti. »

CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

CAPONE. Il relatore propone che si cambi la disposizione della legge; io quindi ho diritto di dichiarare che noi tutti l'abbiamo intesa affatto diversamente: cioè che i beni tocchino solo ai comuni, dove essi son posti. (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'unico diritto che ella ha, è che si ponga ai voti questa variante come emendamento, ma non di riaprire la discussione.

D'ONDES-REGGIO. Noi dobbiamo dimostrare che non è questa variante compresa da tutti.

RAELI, relatore. Allora io la ritiro, essendo inutile.

PRESIDENTE. Avendo il relatore ritirata la sua modificazione, metto ai voti il primo paragrafo dell'articolo 38.

(È approvato.)

Leggo ora il 2° paragrafo: « Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito, che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7 si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. »

(È approvato.)

Paragrafo 3°: « Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi dalla cessazione delle pensioni. »

Occorrerebbero qui le modificazioni da me accennate.

PISANELLI. Domando la parola. (*Rumori*)

Quest'ultima parte, secondo la mia opinione, è quasi superflua, come diceva l'onorevole presidente, poichè le due prime parti dell'articolo fissano i diritti e gli obblighi di ciascun comune di tutto il regno; nella terza parte vi è l'eccezione che riguarda solo il tempo da cui comincia a decorrere il pagamento di questo quarto a favore dei comuni siciliani: nondimeno quando si volesse mantenere questo paragrafo potrebbe dirsi « con la devoluzione a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni. »

PRESIDENTE. Ripeto, che questa modificazione riguarda la locuzione, e non la sostanza della disposizione. La cessazione delle pensioni non può devolversi, nè ricadere.

Potrebbe dirsi piuttosto, se così piace: « colla devoluzione a vantaggio dei comuni di quanto risulterà dalla cessazione delle pensioni. » (*Sì! sì!*)

Allora pongo ai voti il paragrafo 3° dell'articolo 38 con questa lieve modificazione.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo 4.

« Le altre tre parti dell'avanzo, che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato. »

(È approvato.)

Leggo il paragrafo 5.

« Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 34, i di cui edifici devono essere conservati a spese del fondo del culto. »

(È approvato.)

Ora debbo mettere ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Coriolano Monti. È in questi termini:

« Conforme disposizione si estende ai comuni dell'Umbria che nel 1860 si trovavano nelle condizioni della Sicilia. »

Veramente questa questione è stata riservata. Non può dirsi che su di essa sia stata chiusa la discussione;

prego però l'onorevole Monti ad essere più breve che sia possibile

MONTI CORIOLANO. Sarò brevissimo, e mi restringerò a poche riflessioni di fatto.

Quantunque con dati statistici alla mano, tratti da documenti ufficiali accuratamente svolti, io potessi dimostrare che la rendita netta delle proprietà che chiamerò per brevità claustrali, le quali sono o perverranno in mani del demanio uguali (in ragione di popolazione) a lire 234 ogni cento anime in Sicilia ed a 370 in Umbria; mentre nel restante d'Italia quel rapporto varia tra gli estremi di 100 a 16: quantunque con gli stessi dati statistici potessi dimostrare come la Commissione sia caduta in inganno quando ha scambiato il totale di undici mila claustrali di ambo i sessi nell'Umbria per i soli frati mendicanti della provincia; tuttavia attesa l'ora tarda ed il giusto desiderio della Camera di venire ad una decisione, omai chiara, rinunzio al facile compito che avrei di mostrare la bontà del mio assunto e della legittimità della causa presa a sostenere, ritirando la mozione speciale in pro dell'Umbria: ritenuto d'interpretare dirittamente il patriottismo di quella contrada nel contentarsi del risultato conseguito, nel non ambire distinzione speciale per quanto giustificata, e nel rientrare alla vece nella legge generale testè votata per tutte le provincie continentali del regno.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Monti ritirata la sua aggiunta pongo ai voti l'articolo 38 della Commissione nel suo complesso, poichè è stato votato per divisione nelle sue parti.

Chi lo approva nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Debbo ora porre ai voti l'articolo 39 che rimase parimenti sospeso.

Se ne dà lettura:

« Rimangono estinti i crediti appartenenti a corporazioni o ad altri enti ecclesiastici soppressi, che vennero posti a carico dello Stato, in disgravio dei comuni siciliani col decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, richiamato col reale decreto del 29 aprile 1863, numero 1223.

« Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.

« Saranno assunti dal fondo per il culto i debiti della suindicata natura a favore di corpi morali ecclesiastici non soppressi e la prestazione corrispondente ai debiti medesimi che fosse dovuta agli odierni investiti di benefizi colpiti da soppressione. »

RAELLI, relatore. L'ultimo paragrafo si sopprime, perchè riguarda i benefizi.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'articolo 39, tranne l'ultimo paragrafo.

(È approvato.)

Debbo ora dare lettura di un invito che fa l'onorevole Castellani alla Commissione :

« Vi sono molte corporazioni, conservatorii e ritiri, i membri dei quali non fanno professione di voti solenni e perpetui. Non sarebbe quindi ad essi applicabile il primo capoverso dell'articolo 3, perchè allude a voti solenni; e non lo sarebbe il secondo capoverso dell'articolo stesso, perchè sarebbe ingiusto trattare come laici e converse i sacerdoti e le coriste che fanno parte di quelle corporazioni. Sembra ad esse applicabile la seconda parte dell'articolo quinto; ma le voci *monache e regolare professione* potrebbero dar luogo a controversia. Allo scopo di eliminare questo pericolo prego la Commissione a schiarire l'articolo 5 colla seguente o con altra simile aggiunta:

« Il secondo capoverso dell'articolo 5 s'intende applicato ai membri di quelle corporazioni, conservatorii e ritiri che hanno vita comune con carattere ecclesiastico, ma senza vincolo di voti solenni e perpetui. »

LUZI. Faccio osservare che quando religiosi e religiose appartengono ad associazioni che non pretendono voti solenni non hanno diritto ad invocare l'articolo 3° nè le pensioni che ne risultano. È giusto però che dentro il tempo pel quale essi individui hanno preso ingaggio (*Si ride*) dico ingaggio, perchè è un impegno bello e buono preso colla Chiesa militante; è giusto che dentro quel tempo riabbiano la loro dote ogni volta che dichiarino di tornarsene ai loro focolari, altrimenti no, perchè se proseguono nella vita comune, non l'hanno a ricuperare. Adunque è inutile questa dichiarazione che vorrebbe l'onorevole Castellani in fine dell'articolo 5, mercè la quale si darebbero somme a chi vuol convivere, e far vita monastica colla sola cautela di vestir come si dice la tonaca succinta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ho sentito che si domandava la parola per una mozione d'ordine, o per proporre l'ordine del giorno puro e semplice; e mi pare che l'abbia domandata l'onorevole Comin. Ma lo prego a riflettere che non v'è proposta alcuna. È un semplice invito a cui pare che la Commissione risponda col silenzio. (*ilarità*)

Prima di mettere ai voti per scrutinio segreto tutta la legge, debbo avvertire la Camera, che la Commissione, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 52 del regolamento, propone di sopprimere nell'articolo 31 gli ultimi due paragrafi i quali si riferiscono ad una parte del primitivo progetto non compresa nel presente. Quindi, se non v'è opposizione, saranno soppresse.

Si può dunque procedere alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti	225
Votanti	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli . . .	179
Voti contrari	45
Si astenne	1

(La Camera approva.)

(*Applausi dalle tribune.*)

Silenzio nelle tribune! Qui non siamo in teatro. (*ilarità*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani
(alle ore 12):

1° Seguito della discussione dei progetti di legge relativo alle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Riordinamento del servizio sanitario militare;
- 3° Convenzione conchiusa col Banco di San Giacomo di Napoli;
- 4° Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale;
- 5° Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano;
- 6° Affrancamento delle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.